SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 luglio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI

DETERMINA 4 luglio 2013.

Nomina all'incarico di componente della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96;

Viste le dimissioni rassegnate dall'incarico di componente della Commissione per la trasparenza controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici dalla Presidente di sezione del Consiglio di Stato Rosanna De Nictolis e dal Consigliere della Corte dei conti Luigi Caso, con lettere in data, rispettivamente, 21 e 22 maggio 2013;

Viste le designazioni effettuate dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte dei conti in sostituzione dei citati componenti dimissionari, comunicate con lettere pervenute in data, rispettivamente, 7 giugno 2013 e 1° luglio 2013;

D'intesa tra loro;

n o m i n a n o

il Consigliere di Stato Bruno Mollica e il Consigliere della Corte dei conti Simonetta Rosa componenti della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.

Roma, 4 luglio 2013

Il Presidente del Senato della Repubblica
GRASSO

Il Presidente della Camera dei deputati
BOLDRINI

13A05874

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2013.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza della categoria «rappresentanti imprese».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);

Visto, in particolare, l'art. 2, della legge n. 936 del 1986, che prevede la ripartizione dei quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato in ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 4, della legge n. 936 del 1986, secondo il quale in caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro rappresentante delle categorie produttive, la nomina del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente del CNEL all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalità di cui all'art. 4 della stessa legge;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 2012, con il quale sono chiamati a far parte del CNEL, fino al 27 luglio 2015, data di scadenza dell'attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010-2015, i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, ed, in particolare, l'avv. Piero Luzzati, su designazione della Confetra;

Vista la nota n. 1942-6.2 in data 10 maggio 2013, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato che la Confetra ha designato Nereo Marcucci, in sostituzione dell'avv. Piero Luzzati, dimissionario;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 936 del 1986, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 maggio 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il Presidente della Confetra, Nereo Marcucci, è nominato componente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, in rappresentanza della categoria «rappresentanti imprese», in sostituzione dell'avv. Piero Luzzati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 5, foglio n. 393

13A05799

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 2013.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);

Visto, in particolare, l'art. 2, della legge n. 936 del 1986, secondo il quale il CNEL è composto, tra gli altri, da sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante disciplina delle associazioni di promozione sociale ed, in particolare, gli articoli 11, 12 e 17;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 2012, con il quale dott. Paolo Beni è chiamato a far parte del CNEL, fino al 27 luglio 2015, data di scadenza dell'attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010-2015, in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale, su designazione dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo;

Vista la nota n. 940-6.2 in data 15 marzo 2013, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato le dimissioni del dott. Paolo Beni da Consigliere del CNEL;

Vista la designazione effettuata dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri con la nota prot. n. 28/0004570/1.37 del 27 maggio 2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 936 del 1986, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 maggio 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Antonio Di Matteo è nominato componente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, in qualità di rappresentante delle associazioni di promozione sociale, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 27 luglio 2015, data di scadenza dell'attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010-2015, in sostituzione del dott. Paolo Beni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 giugno 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 5, foglio n. 394

13A05800

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2013.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Salemi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 2012, registrato alla Corte dei conti in data 5 aprile 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Salemi (Trapani) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Leopoldo Falco, dal viceprefetto dott. Nicola Diomede e dal dirigente di II fascia, Area I dott. Vincenzo Lo Fermo;

Considerato che il dott. Nicola Diomede è stato destinato ad altro incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2013;

Decreta:

La dott.ssa Maria Pia Dommarco, viceprefetto, è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Salemi (Trapani) in sostituzione del dott. Nicola Diomede.

Dato a Roma, addì 18 giugno 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2013
Registro n. 4, Interno foglio n. 263

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2012, registrato alla Corte dei conti in data 5 aprile 2012, il consiglio comunale di Salemi (Trapani) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Leopoldo Falco, dal viceprefetto dott. Nicola Diomede e dal dirigente di II fascia, Area I dott. Vincenzo Lo Fermo.

Considerato che il dott. Nicola Diomede è stato destinato ad altro incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dott.ssa Maria Pia Dommarco quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Salemi, in sostituzione del dott. Nicola Diomede.

Roma, 13 giugno 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A05602

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Fagnano Olona e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Fagnano Olona (Varese);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi:

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fagnano Olona (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Angelo Caccavone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari. a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fagnano Olona (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Anche il sindaco, in pari data ha rassegnato le dimissioni dalla carica.

Le dimissioni dei consiglieri, presentate personalmente dalla metà più uno dei componenti dell'organo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 19 aprile 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *h)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 aprile 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fagnano Olona (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Angelo Caccavone.

Roma, 12 giugno 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A05600

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Battipaglia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Battipaglia (Salerno);

Viste le dimissioni rassegnate da diciannove consiglieri su trenta assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Battipaglia (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Mario Rosario Ruffo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Battipaglia (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciannove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 maggio 2013.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 14 maggio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Battipaglia (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Mario Rosario Ruffo.

Roma, 12 giugno 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A05601

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2013.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per gli affari europei avv. Enzo MOAVERO MILANESI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013, con il quale l'avv. Enzo Moavero Milanesi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 2013, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per gli affari europei;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'art. 18 relativo al Dipartimento per le politiche europee;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per gli affari europei avv. Enzo Moavero Milanesi le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 29 aprile 2013, il Ministro per gli affari europei avv. Enzo Moavero Milanesi è delegato ad esercitare le funzioni e le attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzate a promuovere e coordinare l'azione del Governo diretta ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea

e lo sviluppo del processo di integrazione europea, così come definite dall'art. 5, comma 3, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 2.

1. Fermo quanto previsto dall'art. 1, il Ministro è in particolare delegato all'esercizio delle funzioni relative:

a) alle attività inerenti all'attuazione delle politiche dell'Unione europea di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestività, nonché alle attività inerenti alla partecipazione dell'Italia alla formazione di atti e normative dell'Unione;

b) alle attività inerenti alla partecipazione del Parlamento al processo di formazione della normativa dell'Unione europea, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

c) alla convocazione e presidenza del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea, nonché al fine di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla medesima legge n. 234 del 2012;

d) alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, formazione Affari generali, rappresentando l'Italia con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno;

e) alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, formazione Competitività, rappresentando l'Italia con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno relativi al mercato interno dell'Unione europea;

f) allo svolgimento, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'azione di coordinamento, di cui alla lettera *e)*, delle attività propedeutiche alla elaborazione e alla presentazione del Programma nazionale di riforma, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche e integrazioni;

g) all'armonizzazione fra legislazione dell'Unione europea e legislazione nazionale, tenuto altresì conto della verifica di conformità europea dei disegni di legge governativi, di cui all'art. 7, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni, recante «Regolamento interno del Consiglio dei ministri», nonché alla presidenza della Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria e del Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, e successive modificazioni e integrazioni;

h) alla valutazione, d'intesa con i Ministri competenti per materia, dell'iniziativa ad essi spettante in ordine alla presentazione di ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per la tutela di situazioni d'interesse nazionale e alla decisione d'intervenire in procedimenti in corso avanti a detta istanza;

i) al coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa dell'Unione europea, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in sede di Unione europea;

l) all'adeguamento coerente e tempestivo, da parte delle amministrazioni pubbliche, agli obblighi dell'Unione europea, nonché alla confoimità e alla tempestività delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea;

m) alla convocazione, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e alla copresidenza della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 22 della citata legge n. 234 del 2012, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze delle autonomie territoriali;

n) alla convocazione, d'intesa con il Ministro dell'interno, e alla copresidenza della sessione speciale della Conferenza Stato-città e autonomie locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali di cui all'art. 23 della citata legge n. 234 del 2012;

o) alla predisposizione, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni interessate, degli indirizzi del Parlamento e del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del disegno di legge comunitaria annuale e degli altri provvedimenti, anche urgenti, di cui alla citata legge n. 234 del 2012, idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti dell'Unione europea, seguendone anche il relativo *iter* parlamentare, nonché la successiva attuazione;

p) alle attività inerenti alla predisposizione delle relazioni annuali al Parlamento e delle altre relazioni di cui alla citata legge n. 234 del 2012;

q) al coordinamento in ambito nazionale dell'attività conseguente ai lavori delle Agenzie europee di regolamentazione;

r) alla proposta delle candidature italiane relative alle nomine da effettuarsi presso le Istituzioni, i comitati, gli enti e le Agenzie dell'Unione europea;

s) alla diffusione, con i mezzi più opportuni, delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento dell'Unione europea, che conferiscono diritti ai cittadini dell'Unione in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi, o ne agevolano l'esercizio;

t) alla promozione dell'informazione sulle attività dell'Unione europea e delle iniziative volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza dell'Unione, in collaborazione con le istituzioni europee, con le amministrazioni

pubbliche competenti per settore, con le regioni e gli altri enti territoriali, con le parti sociali e con le organizzazioni non governative interessate;

u) alla formazione di operatori pubblici e privati, alla promozione nelle tematiche europee, nonché ad altre iniziative di sostegno alle politiche europee, sia a livello nazionale sia, ove occorra, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, nei confronti dei paesi candidati e terzi a vocazione europea, promuovendo anche strumenti di formazione a distanza e gemellaggi.

Art. 3.

1. Il Ministro è altresì e in particolare delegato a:

a) provvedere, nelle materie delegate, a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

b) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni e istituzioni;

c) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie delegate;

d) promuovere e predisporre tutti gli strumenti di consulenza, formativi e applicativi che agevolino le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati e le organizzazioni non governative nell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e dei finanziamenti tematici dell'Unione europea nella misura più celere e corretta.

Art. 4.

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche europee.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 27 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 6, foglio n. 32

13A05830

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2013.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per la coesione territoriale prof. Carlo TRIGILIA.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013, con il quale il prof. Carlo Trigilia è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 2013 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la coesione territoriale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'art. 7, comma 26, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sotto utilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto l'art. 7, comma 27 del citato decreto-legge n. 78, in cui si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, nonché il comma 28 che prevede la ricognizione delle risorse;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'art. 1, comma 2;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e in particolare l'art. 67-*ter* che, al comma 4, stabilisce che il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri coordina le amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici speciali per la ricostruzione post terremoto che ha colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009;

Visto l'art. 12-*bis*, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che istituisce il Comitato intermisteriale per le politiche urbane (CIPU), nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2013 con cui si attribuiscono al Ministro delegato per la coesione territoriale le funzioni di Vice-Presidente del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2012 che regolamenta le funzioni delle Autorità di gestione e di certificazione del Programma operativo interregionale (POIN) «Attrattori culturali, naturali e turismo» e del Programma operativo interregionale (POIN) «Energie rinnovabili e risparmio energetico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare gli articoli 20 e 24, recanti rispettivamente i compiti del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per la coesione territoriale le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 29 aprile 2013, il Ministro senza portafoglio per la coesione territoriale, prof. Carlo Trigilia (di seguito denominato «Ministro»), è delegato a esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro è delegato:

a) a esercitare le funzioni di cui all'art. 7, commi 26, 27 e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122;

b) a promuovere e coordinare le politiche e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori, ivi comprese le aree interne, avuto anche riguardo all'utilizzo dei fondi strutturali europei ed alla strategia di attuazione della programmazione comunitaria 2014-2020, favorendo e indirizzando i processi di concertazione e di interscambio, nell'ambito dei diversi livelli istituzionali, tra soggetti e tra competenze operanti nell'economia dei territori, nonché assicurando sinergia e coerenza delle relative politiche. A tal fine, adotta le iniziative necessarie per garantire un costante e sistematico monitoraggio della dinamica delle economie territoriali al fine di promuovere, ove necessario, interventi o azioni volte ad accelerare processi economici di sviluppo;

c) a promuovere e integrare le iniziative finalizzate allo sviluppo della città de L'Aquila e all'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

d) a promuovere e coordinare gli interventi in materia di politiche urbane - da perseguire a livello nazionale ed europeo - nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale;

e) ad assicurare il coordinamento istituzionale, tecnico-operativo e l'integrazione fra gli interventi previsti per l'attuazione dei Programmi operativi interregionali «Attrattori culturali, naturali e turismo» e «Energie rinnovabili e risparmio energetico».

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere *a), b)* ed *e)* il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, dipende funzionalmente dal Ministro per la coesione territoriale, il quale se ne avvale unitamente all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa e, limitatamente alle funzioni delegate dal presente decreto, al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Ministero. A tal fine il Ministro per la coesione territoriale coordina, indirizza e utilizza l'attività del citato Dipartimento, le relative strutture e il personale assegnato.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera b, *c), d)* ed *e)* il Ministro si avvale del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane.

Art. 2.

1. A decorrere dal 29 aprile 2013 il Ministro senza portafoglio prof. Carlo Trigilia è altresì delegato ad esercitare le funzioni di supervisione e coordinamento delle attività della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di investimenti pubblici e affari economici di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ivi incluse quelle di analisi macroeconomica con riferimento anche alla finanza pubblica, di monitoraggio e valutazione degli andamenti economici, nonché delle attività istruttorie, di supporto, propedeutiche e consequenziali alle deliberazioni del CIPE, incluse quelle in materia di opere infrastrutturali.

2. Per l'adempimento delle funzioni delegate di cui al presente articolo il Ministro Carlo Trigilia si avvale del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica. Si avvale altresì delle strutture tecniche operanti presso il medesimo Dipartimento ad eccezione della Segreteria tecnica per la programmazione economica.

Art. 3.

1. Per l'adempimento delle funzioni delegate di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, il Ministro è delegato a presiedere, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Comitato interministeriale per le politiche urbane.

Art. 4.

1. Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Ministro rappresenta ed attua gli indirizzi del Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e europei aventi competenza in materia di coesione territoriale e nelle altre materie comunque riconducibili all'oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea.

Art. 5.

1. Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro è altresì delegato:

a) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

b) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega;

c) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 27 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 6, foglio n. 26

13A05831

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2013.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie dott. Graziano DELRIO.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013 con il quale il dott. Graziano Delrio è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 2013 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare gli articoli 12 e 26 relativi al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport e all'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per gli affari regionali e le autonomie le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 29 aprile 2013 al Ministro senza portafoglio dott. Graziano Delrio, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di affari regionali e autonomie, come anche specificate nei successivi articoli.

Art. 2.

I. il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie, dott. Graziano Delrio (di seguito denominato «Ministro») è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, relativamente a tutte le materie che riguardano le seguenti aree:

a) cura dell'azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, anche al fine di individuare modalità di efficiente svolgimento dei servizi;

b) agevolazione della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, nonché del coordinamento dei rapporti diretti tra le regioni e le istituzioni comunitarie, fatte salve le competenze del Ministro per gli affari europei;

c) promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie ed esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'art. 120 della Costituzione e agli articoli 137 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157; iniziativa normativa, in raccordo con i Ministri interessati, in materia di servizi pubblici locali, nonché monitoraggio e impulso alla relativa attuazione;

d) esame delle leggi regionali e provinciali e questioni di legittimità costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione; questioni di legittimità costituzionale sugli Statuti regionali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione; partecipazione alle funzioni di controllo della spesa sanitaria; collaborazione con i Ministri competenti per settore ai fini dell'individuazione di azioni coordinate del Governo con il sistema della autonomie per l'esame in sede di Conferenza;

e) azione di Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali, conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

f) elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli Statuti;

g) minoranze linguistiche e territori di confine e relativa iniziativa legislativa;

h) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell'art. 118 della Costituzione ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore;

i) attività dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, nelle regioni a statuto ordinario, dei Commissari di Governo e delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, inerenti alla dipendenza funzionale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, nonché i relativi profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria; supporto all'emanazione di direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per le parti di interesse regionale;

l) rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidono su competenze e funzioni delle autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica; partecipazione alla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed al Consiglio generale degli italiani all'estero, con riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma 6 della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti all'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per le comunità italiane all'estero;

m) valutazione, definizione e raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale e comunitario;

n) partecipazione ai lavori del Consiglio d'Europa e dei suoi organismi, in materia di autonomie regionali;

o) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa nelle regioni, ove sia previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

p) azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44 della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della legge citata; problemi concernenti le piccole isole, comprese le azioni governative, anche normative, dirette anche agli interventi di cui all'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;

q) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie anche ai fini del raggiungimento di accordi, nonché delle intese di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

r) supporto conoscitivo alle regioni anché per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e relative iniziative legislative, nonché. d'intesa con i Ministri interessati, iniziative nell'ambito del PON «Governance e azioni di sistema» relative alla cooperazione interistituzionale ed alla capacità negoziale del sistema delle autonomie;

s) attività anche normative connesse all'attuazione del federalismo; cura della realizzazione delle maggiori forme di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione;

t) attuazione, in raccordo con il Ministro dell'interno, delle norme costituzionali in materia di autonomie territoriali, con particolare riferimento al loro assetto, alle province, alle città metropolitane e alle forme associative dei Comuni;

u) coordinamento dei tavoli interistituzionali con le regioni e gli enti locali ai fini dell'adozione di provvedimenti aventi valenza generale;

v) ogni tipo di raccordo con le autonomie per lo sviluppo in senso federale dell'ordinamento, ivi compresa la cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle medesime funzioni delegate.

2. Il Ministro è altresì delegato ad esercitare le funzioni in materia di:

a) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e regolamentazione dell'organizzazione e funzionamento delle relative segreterie;

b) copresidenza della sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali e relativa convocazione d'intesa con il Ministro per gli affari europei;

c) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, istituita nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro è altresì delegato a:

a) definire iniziative, anche a livello normativo, inerenti all'attuazione o riformulazione ed aggiornamento del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adem-

pimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché al monitoraggio sulla sua attuazione;

b) promuovere iniziative per la introduzione di strumenti di conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare riguardo alle attività di mediazione dei conflitti e del contenzioso costituzionale.

4. Il Ministro, in qualità di Presidente della Conferenza unificata, partecipa alla Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, di cui all'art. 14, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed in raccordo con il Ministro delegato all'innovazione, provvede alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3.

1. Il Ministro è altresì delegato a:

a) nominare i componenti delle Commissioni paritetiche per i rapporti Stato-regioni e designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni;

b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

e) provvedere nelle predette aree ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministro si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ad eccezione dell'Ufficio per lo Sport e dell'Ufficio per le politiche del Turismo.

Art. 4.

1. Le funzioni di cui al presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ing. Walter Ferrazza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 27 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 6, foglio n. 31

13A05832

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2013.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per le riforme costituzionali sen. prof. Gaetano QUAGLIARIELLO.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013, con il quale il sen. prof. Gaetano Quagliariello è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto 28 aprile 2013, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le riforme costituzionali;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 23, relativo al Dipartimento per le riforme istituzionali;

Ritenuto opportuno delegare funzioni specifiche al Ministro per le riforme costituzionali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 29 aprile 2013, il Ministro senza portafoglio per le riforme costituzionali sen. prof. Gaetano Quagliariello è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di vigilanza, di verifica e di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alle riforme istituzionali, anche costituzionali, alle riforme elettorali e a quelle connesse al sistema della rappresentanza politica, anche con riferimento alle modalità di finanziamento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di cui al comma 1 con riguardo in particolare:

a) alle riforme costituzionali relative alla forma di Stato, alla forma di Governo, al bicameralismo, alla riduzione del numero dei parlamentari, agli istituti di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini e alla revisione della Parte II, titolo V, della Costituzione nonché, ferme restando le competenze del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, alle riforme istituzionali, negli ambiti sopraindicati;

b) alle riforme elettorali, con particolare riferimento alla normativa di rango costituzionale, a quella relativa agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato ed alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo;

c) allo studio e al confronto sulle questioni istituzionali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal

fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali, nonché con le istituzioni e gli organismi internazionali e sovranazionali competenti, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea.

3. Il Ministro, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, si avvale del Dipartimento per le riforme istituzionali.

4. Negli ambiti oggetto del presente decreto il Ministro è altresì delegato a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 27 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 6, foglio n. 33

13A05833

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2013.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e la semplificazione on. avv. Giampiero D'ALIA.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013 l'on. avv. Gianpiero D'Alia è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 2013 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'art. 14 relativo al Dipartimento della funzione pubblica;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 29 aprile 2013, il Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e la semplificazione on. avv. Gianpiero D'Alia (di seguito denominato «Ministro») è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative e di codificazione, di vigilanza e verifica, e di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relative al lavoro pubblico, all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, ai sistemi di gestione orientati ai risultati, nonché in materia di innovazione organizzativa e gestionale delle amministrazioni pubbliche, anche mediante l'uso delle tecnologie.

2. Il Ministro è altresì delegato a esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative e amministrative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relative alla semplificazione normativa e amministrativa.

3. Il Ministro coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento all'esercizio delle funzioni inerenti alla disciplina, alla promozione ed alla diffusione delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di telecomunicazione.

4. Sono altresì delegate al Ministro le seguenti funzioni:

a) l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento ad eventuali iniziative normative di razionalizzazione degli enti, nonché il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure;

c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa, anche in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la qualità dei servizi pubblici, la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse nella progettazione, attuazione e valutazione dei servizi e delle politiche pubbliche, la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e i cittadini;

d) le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle attività di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;

e) le attività di indirizzo e coordinamento in materia di valutazione del personale, anche di qualifica dirigenziale, con riferimento all'efficienza organizzativa ed all'adozione di sistemi di valutazione della produttività e del merito, anche ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, nonché le attività, in costante raccordo con il Sottosegretario delegato all'attuazione del programma di Governo, di indirizzo sulle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) le attività di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e la gestione delle risorse nazionali e comunitarie assegnate e destinate alla formazione, le iniziative per l'attivazione di servizi nelle pubbliche amministrazioni, le iniziative per incentivare la mobilità, il lavoro a tempo parziale ed il lavoro a distanza e, in generale, l'uso efficace del lavoro flessibile;

g) l'attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93; del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle altre leggi di soppressione e riordino di enti ed organismi pubblici; della legge 7 giugno 2000, n. 150, in relazione agli aspetti di formazione del personale; della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui ai contratti collettivi nazionali quadro dell'11 giugno 2007 e del 1° febbraio 2008, della carriera prefettizia o diplomatica, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, al personale delle autorità amministrative indipendenti, nonché al personale dipendente dagli enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

h) le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento al Formez, all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

i) le attività di confronto e rappresentanza internazionali sui temi oggetto della presente delega ivi compresa la cura dei rapporti con l'Unione europea, l'OCSE e le altre istituzioni internazionali che svolgono attività riguardanti le pubbliche amministrazioni;

l) il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei Ministeri e nel Dipartimento della funzione pubblica; il coordinamento in materia di valutazione e garanzia della dirigenza;

m) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482, e della legge 15 luglio 2002, n. 145;

n) la rivisitazione del regime delle responsabilità amministrative e contabili dei pubblici dipendenti in ragione del mutato quadro normativo in materia di pubblico impiego;

o) il coordinamento dell'attuazione delle deleghe di cui alla legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

p) la razionalizzazione degli apparati centrali e periferici della pubblica amministrazione in rapporto ai nuovi modelli di decentramento amministrativo;

q) la governance funzionale dell'intervento dei soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica nei servizi resi ai cittadini, anche al fine di assicurare livelli essenziali delle prestazioni;

r) la definizione di programmi generali ed unitari dell'alta formazione per i dirigenti pubblici, nonché dell'aggiornamento professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici;

s) la definizione dei modelli organizzativi e di funzionamento di Ministeri ed enti pubblici e i conseguenti riflessi sugli assetti del personale e sui processi di mobilità;

t) la definizione e l'attuazione di politiche di innovazione organizzativa e gestionale delle pubbliche amministrazioni;

u) assicurare, per le amministrazioni e gli enti pubblici, l'adeguamento della normativa vigente relativa all'organizzazione e alle procedure in ragione dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

v) il coordinamento giuridico e ordinamentale sulle disposizioni relative alle materie rientranti nella delega che trovano applicazione alle amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Sono inoltre delegate al Ministro le seguenti funzioni in materia di semplificazione:

a) la promozione e il coordinamento delle attività di semplificazione amministrativa e normativa finalizzate a migliorare la qualità della regolazione, ridurre i costi burocratici gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici, nonché dell'attuazione dei principi adottati a livello dell'Unione europea e dell'OCSE in materia di qualità della regolazione;

b) le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'attività del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, incluso il compito di presiedere tale Comitato;

c) il coordinamento dell'attuazione delle attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, delle iniziative di riduzione degli oneri per le PMI secondo il principio di proporzionalità, nonché l'attuazione delle attività previste dalla legge 11 novembre 2011, n. 180, in materia di valutazione, trasparenza degli adempimenti e compensazione degli oneri;

d) la predisposizione o la co-proposizione delle iniziative dirette al riordino o alla semplificazione della normativa vigente;

e) il coordinamento delle iniziative finalizzate alla riduzione e alla certezza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

f) lo svolgimento di compiti di raccordo interistituzionale con Parlamento, regioni e altri soggetti regolatori;

g) il coordinamento e la promozione delle attività di monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto degli interventi di semplificazione;

h) il coordinamento delle attività di consultazione, da realizzare anche attraverso strumenti telematici, delle categorie produttive, delle associazioni di consumatori, dei cittadini e delle imprese.

6. Il Ministro opera in costante raccordo con il Ministro per l'economia e le finanze per quanto riguarda le ricadute della riforma del bilancio sull'organizzazione e sui sistemi di gestione dei Ministeri.

7. Il Ministro coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle funzioni svolte con riferimento alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (Scuola Nazionale dell'Amministrazione).

8. Il Ministro è inoltre delegato:

a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali;

b) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

d) all'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui ai contratti collettivi nazionali quadro dell'11 giugno 2007 e del 1° febbraio 2008, della carriera prefettizia o diplomatica, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonché al personale dipendente dagli enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

e) a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2.

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega, il Ministro si avvale del Dipartimento della funzione pubblica e dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione.

Art. 3.

1. Le funzioni di cui al presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Michaela Biancofiore e sig. Gianfranco Micciché.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 27 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 6, foglio n. 28

13A05834

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2013.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo on. avv. Dario FRANCESCHINI.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013 con il quale l'on. Dario Franceschini è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 2013 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'art. 22 relativo al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 29 aprile 2013 il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo on. Dario Franceschini assicura l'espressione unitaria del Governo in Parlamento ed è delegato in particolare ad esercitare le seguenti funzioni:

a) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari, anche in riferimento alle questioni istituzionali di carattere regolamentare relative al ruolo ed alle prerogative del Governo in Parlamento;

b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorità governative e le deroghe durante la sessione di bilancio;

c) fornire al Presidente del Consiglio dei ministri una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari;

d) provvedere agli adempimenti riguardanti l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio le difficoltà riscontrate;

e) esercitare la facoltà del Governo di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione, nonché quelle di opposizione all'assegnazione o di assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento alla sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge, previa consultazione dei Ministri competenti per materia;

f) coordinare le posizioni del Governo nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni;

g) autorizzare la presentazione da parte dei Ministri nel corso dei procedimenti di esame parlamentare di emendamenti del Governo, ferme restando le relative attribuzioni del Presidente del Consiglio, dopo aver effettuato la relativa attività istruttoria con gli altri Ministri competenti, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno al Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993;

h) assicurare l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti di iniziativa parlamentare;

i) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione delle relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

j) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione di relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione, sollecitate dalle Commissioni permanenti a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

k) provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi;

l) curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo competenti nelle sedi parlamentari, compresi i lavori del Comitato per la legislazione;

m) curare gli adempimenti riguardanti gli atti di sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente dei Consiglio dei ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia fra i Dicasteri;

n) curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio;

o) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei ministri, da sottoporre al parere parlamentare;

p) curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con il Parlamento degli Stati membri dell'Unione europea.

2. Il Ministro esercita altresì le funzioni attribuitegli dal capo III del Regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993.

3. Il Ministro esercita inoltre le funzioni di coordinamento dell'attività di Governo nei rapporti tra i Ministri con particolare riferimento ai rapporti del Governo con le rappresentanze parlamentari e promuove il raggiungimento degli obiettivi prioritari del Governo.

4. Il Ministro è membro del Comitato interministeriale di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 7 maggio 2012, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.

5. Il Ministro per le finalità di cui al presente decreto si avvale del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.

Art. 2.

1. Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. Sesa Amici e dott.ssa Sabrina De Camillis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 4 giugno 2013

Il Presidente: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 6, foglio n. 27

13A05835

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 2013.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili sen. Josefa IDEM.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, con il quale la Sen. Josefa Idem è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2013, con il quale alla sen. Josefa Idem è stato conferito l'incarico per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 161;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni, ed, in particolare, l'art 12, l'art. 15 e l'art. 16;

Vista la Piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, e la correlata Dichiarazione;

Visti gli articoli 13, 137 e 141, del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato dal Parlamento italiano con la legge 16 giugno 1998, n. 209;

Vista la direttiva 2000/43 CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, recepita in Italia dal decreto legislativo 5 luglio 2003, n. 215, nonché la direttiva 2000/78 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabiliscono un quadro generale per la tutela della parità di trattamento;

Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, ed in particolare l'art. 21, nonché l'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni

1. A decorrere dal 29 aprile 2013 al Ministro senza portafoglio Josefa Idem (di seguito denominato «Ministro») sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, sport e politiche giovanili.

Art. 2.

Pari opportunità

1. Il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, Sen. Josefa Idem, è delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Ministro è delegato:

a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche concernenti la materia dei diritti e delle pari opportunità di genere con riferimento, in particolare, alle aree critiche e agli obiettivi individuati dalla Piattaforma di Pechino, e dalla correlata Dichiarazione, particolarmente rispetto ai temi della salute, della ricerca, della scuola e della formazione, dell'ambiente, della famiglia, del lavoro, delle cariche elettive e della rappresentanza di genere nei luoghi decisionali economici e politici;

b) a promuovere la cultura dei diritti e delle pari opportunità nel settore dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al diritto alla salute delle donne, alla prevenzione sanitaria e alla maternità;

c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare la piena attuazione delle politiche in materia di pari opportunità tra uomo e donna sul tema dell'imprenditoria, dell'autoimpiego e del lavoro, con particolare riferimento alle materie della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e delle carriere;

d) a promuovere la parità e le pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche;

e) ad esercitare le funzioni di competenza statale di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101;

f) ad esercitare le funzioni di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, art. 1, comma 19, lettera *f)*, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233;

g) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonché le azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere tutte le forme di discriminazione per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere; con riferimento alle discriminazioni di carattere razziale, etnico e religioso, il Ministro opera in raccordo con il Ministro per l'integrazione;

h) a promuovere, d'intesa con il Ministro delegato per le politiche per la famiglia, le politiche governative per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia;

i) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio dei fondi strutturali europei e delle risorse per le aree sottoutilizzate in materia di pari opportunità e non discriminazione, compresa la partecipazione a tutti gli altri organismi rilevanti, nonché la partecipazione all'attività di integrazione delle pari opportunità nelle politiche europee;

l) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

m) a promuovere la verifica dell'impatto di genere in tutte le iniziative di Governo, nonché l'evidenziazione del genere nei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni, anche non statali, e in quelli attinenti alla ricerca e alle indagini statistiche;

n) a coordinare, anche in sede europea ed internazionale, le politiche di Governo relative alla tutela dei diritti umani delle donne, particolarmente in relazione a tutti gli obiettivi e le aree della Piattaforma di Pechino e della correlata Dichiarazione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri;

o) a coordinare, in raccordo con il Ministro per l'integrazione, anche in sede europea ed internazionale, le politiche di Governo relative alla prevenzione e tutela contro ogni discriminazione, con particolare riferimento agli impegni assunti dall'Italia, in qualità di Stato parte contraente della Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e nel rispetto dell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;

p) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto allo sfruttamento e tratta delle persone;

q) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sessuale e di genere e atti persecutori;

r) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alle mutilazioni genitali femminili nonché di violazione dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine;

s) a promuovere e coordinare le attività finalizzate all'attuazione del principio di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione nei confronti delle persone disabili, degli anziani e delle persone Lgbt;

t) a sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri la proposta di esercitare i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte le materie delegate, in caso di persistente violazione del principio della non discriminazione;

u) ad esercitare tutte le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri previste in materia di Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115;

v) a promuovere, nell'ambito delle attribuzioni delegate, azioni di sistema, progetti pilota, indagini, studi di genere, rilevazioni in tema di bilanci e statistiche di genere, nonché rilevazioni statistiche in materia di discriminazioni e gruppi vulnerabili;

z) ad esercitare tutte le funzioni di monitoraggio e vigilanza e i poteri di diffida e decadenza attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, recante «Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120».

3. Al Ministro sono delegate le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonché relative al contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38.

4. Il Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari europei, è delegato ad adottare tutte le iniziative di competenza del presidente del Consiglio dei ministri volte all'attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l'emanazione dei regolamenti volti ad adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione Europea e per la realizzazione dei programmi dell'Unione Europea in materia di parità, pari opportunità, azioni positive.

Art. 3.

Sport

1. Il Ministro è altresì delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport, e, in particolare:

a) proposta, coordinamento ed attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali in materia di sport e di professioni sportive;

b) cura dei rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e alla Agenzia mondiale antidoping (WADA);

c) cura dei rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi sportivi ed altri soggetti operanti nel settore dello sport;

d) sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attività di prevenzione del doping e della violenza nello sport;

e) vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) anche per quanto riguarda le competenze da esso esercitate sulle sue società strumentali, sul Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e, unitamente al Ministro per i

beni e le attività culturali, in relazione alle rispettive competenze, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero Club d'Italia; vigilanza sul Collegio nazionale dei maestri di sci;

f) coordinamento delle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attività per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva;

g) proposta, concertazione e definizione degli indirizzi di governance in materia di sport, anche nell'ambito del Tavolo nazionale per la governance;

h) adozione di iniziative volte a promuovere l'adesione ai valori dello sport;

i) cooperazione con le Istituzioni dell'Unione europea nella predisposizione di testi normativi e nelle attività di recepimento nella normativa nazionale in materia di sport, nonché di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio di professioni sportive;

l) attività connessa ai finanziamenti destinati dalla legge agli interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento e adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi e relative iniziative normative;

m) attività connessa all'erogazione dei contributi relativi al «5 per mille dell'IRPEF» alle Associazioni Sportive Dilettantistiche;

n) attività connessa alla erogazione dell'assegno straordinario vitalizio intitolato Giulio Onesti, in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico (legge 15 aprile 2003, n. 86).

Art. 4.

Politiche giovanili

1. Il Ministro è, altresì, delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti le politiche giovanili.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Ministro è delegato a:

a) promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea;

b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili;

c) promuovere e coordinare le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile in ogni ambito, ivi compresi quelli economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura;

d) esercitare le funzioni di cui all'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni;

e) esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15;

f) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in tema di comunità giovanili;

g) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali;

h) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

i) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

l) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'art. 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .

Art. 5.

Servizio civile nazionale

1. Il Ministro esercita le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

Art. 6.

Altre competenze

1. Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro è altresì delegato:

a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.

Art. 7.

Poteri di nomina e rappresentanza del Ministro

1. Nelle materie oggetto della presente delega, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale ed internazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e dell'Unione Europea aventi competenza nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea ed internazionale e dell'implementazione di programmi e piani d'azione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea e delle altre organizzazioni internazionali.

Art. 8.

Avvalimento di Strutture per l'esercizio della delega

1. Per l'esercizio delle funzioni citate negli articoli precedenti il Ministro si avvale del Dipartimento per le pari opportunità ivi compreso l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale e dell'Ufficio per lo sport del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

Art. 9.

Ulteriori disposizioni

1. Le funzioni di cui al presente decreto, con riferimento alla sola attività parlamentare, possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. Giovanni Legnini.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 3 giugno 2013

Il Presidente: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 6, foglio n. 29

13A05836

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2013.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di turismo al Ministro per i beni e le attività culturali on dott. Massimo BRAY.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, con il quale l'Onorevole Dottor Massimo Bray è stato nominato Ministro per i beni e le attività culturali;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997. n. 59»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante: Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'art. 12 relativo Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2013, concernente il trasferimento dei compiti e delle attività residuali delle cessate struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia e struttura di missione per la spending review;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per i beni e le attività culturali, Onorevole dottor Massimo Bray, le funzioni di cui al presente decreto in materia di turismo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, Onorevole dottor Massimo Bray (di seguito denominato «Ministro») è delegato ad esercitare le funzioni statali di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le attività e iniziative, anche normative, nonché ogni altra competenza attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di turismo.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Ministro è delegato a svolgere tutte le funzioni, anche strumentali, dirette al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) definizione di piani strategici e sistematici per lo sviluppo complessivo del turismo in Italia, mediante l'indicazione di linee guida e la proposta di azioni specifiche;

b) promozione di accordi con le Regioni e gli Enti locali nonché di iniziative normative coerenti con il principio costituzionale di sussidiarietà, per l'individuazione di funzioni amministrative in materia di turismo da esercitarsi in modo unitario e coordinato;

c) individuazione, in raccordo con i Ministri competenti nei diversi settori, delle politiche statali dirette all'impulso e alla promozione delle imprese turistiche;

d) coordinamento, nel rispetto del principio di leale collaborazione con i diversi livelli territoriali di governo, delle politiche nazionali in materia di turismo volte:

allo sviluppo economico e produttivo del settore in Italia e all'estero;

alla promozione e alla comunicazione dell'immagine internazionale dell'Italia; alle azioni di impulso e di sostegno del «marchio Italia» nel mondo;

alla promozione degli investimenti, sia in Italia che all'estero, per lo sviluppo del turismo e per l'attrazione di capitali nel settore;

e) proposta e redazione, anche di concerto con i Ministri competenti nei diversi settori, di iniziative normative in materia di disciplina statale del turismo, con particolare riferimento alle professioni turistiche, alla semplificazione delle procedure, alla programmazione, predisposizione e realizzazione di progetti di rilevanza strategica;

f) sviluppo e promozione delle attività volte alla internazionalizzazione delle imprese turistiche italiane e alla realizzazione di grandi interventi infrastrutturali di interesse turistico nazionale;

g) cooperazione istituzionale per la determinazione di un indirizzo politico unitario, mediante la fissazione, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, di norme e principi generali per la disciplina di rango statale del turismo, nonché mediante la individuazione dei «livelli essenziali delle prestazioni», relativi ai diritti degli utenti nel settore turistico;

h) coordinamento delle attività statali volte alla definizione di adeguati standard qualitativi dell'offerta turistica e alla elaborazione di efficienti sistemi di rating, nonché di misurazione e valutazione della qualità del servizio turistico, in coerenza con i parametri operanti all'interno dell'Unione europea;

i) promozione di strumenti di raccordo e sinergia tra lo sviluppo dei servizi turistici di qualità e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio;

l) sviluppo di politiche nazionali sistematiche. d'intesa con gli enti competenti e con le associazioni delle imprese di settore, con particolare riferimento alle reti, ai distretti turistici, ai circuiti nazionali di eccellenza, ai percorsi, ai prodotti e agli itinerari tematici omogenei volti a valorizzare il territorio, la cultura, le produzioni tipiche e le tradizioni, le feste e le manifestazioni popolari;

m) sostegno alle iniziative delle Regioni, delle autonomie locali e degli altri enti istituzionalmente competenti, volte allo sviluppo e alla promozione del turismo sul territorio, attraverso:

l'attuazione di progetti strategici nazionali di interesse turistico, coinvolgenti vaste aree geografiche omogenee, al fine di una maggiore coesione economica e sociale delle politiche di settore;

la promozione degli accordi di valorizzazione di bacini culturali omogenei ai sensi dell'art. 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

n) definizione e realizzazione di piani di sviluppo, progetti e programmi, anche cofinanziati dall'Unione europea;

o) valorizzazione di beni demaniali di interesse turistico; cooperazione istituzionale e coordinamento per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico delle IPAB, ASP; valorizzazione, di concerto con i Ministri competenti, del patrimonio d'interesse turistico religioso appartenente al Fondo edifici per il culto;

p) definizione, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di norme generali in materia di istruzione turistica e dei livelli essenziali delle prestazioni; cooperazione istituzionale per la determinazione di indirizzi unitari in tema di formazione professionale turistica e per la promozione di interventi volti all'alta formazione di operatori turistici;

q) partecipazione agli organismi nazionali e internazionali che operano in materia di turismo;

r) indirizzo e vigilanza su ENIT - Agenzia nazionale del turismo, Automobile Club d'Italia (ACI), Club Alpino Italiano (CAI), nonché su strutture societarie pubbliche o partecipate a carattere nazionale le cui competenze sono esclusivamente volte al settore del turismo;

s) sviluppo di iniziative volte alla promozione di forme di vigilanza ed assistenza alla domanda turistica, con particolare riferimento ai «Buoni Vacanze» e al «Fondo nazionale di garanzia»;

t) sviluppo delle capacità, delle potenzialità del «Sistema Italia», nella sua dimensione nazionale e nella sua proiezione mondiale, attraverso appropriate iniziative di comunicazione istituzionale;

u) promozione di iniziative per lo sviluppo del turismo anche nell'ambito dell'evento Expo Milano 2015, in raccordo con il Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015;

v) promozione, in costante raccordo con i Ministri competenti, le Regioni e gli Enti locali, di progetti nazionali per lo sviluppo, la promozione di percorsi turistici tematici di dimensioni sovraregionali, comprensivi del rafforzamento delle rete statale del turismo ecologico e sostenibile, di iniziative, coerenti con le competenze dei diversi livelli di governo territoriale, per lo sviluppo del

cicloturismo, delle grandi vie nazionali escursionistiche e dei sentieri, nonché delle strutture per l'accoglienza del turismo giovanile;

z) coordinamento delle funzioni statali dirette alla tutela e alla valorizzazione, in raccordo con le Regioni, gli Enti locali e le associazioni private, degli Itinerari culturali del Consiglio d'Europa, nonché di ulteriori percorsi di particolare valenza storica, culturale e religiosa di rilevanza nazionale, attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture, centri di ospitalità, strumenti di promozione in ambito nazionale e internazionale, con particolare riguardo alla Via Francigena e agli altri Cammini di pellegrinaggio.

Art. 2.

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 del presente decreto il Ministro si avvale dell'Ufficio per le politiche del turismo del Dipartimento per gli Affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è, altresì, delegato a svolgere le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri previste dalla legge 12 novembre 2012, n. 206, recante «disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi» ivi compresa la presidenza del Comitato promotore delle celebrazioni verdiane. A tal fine, si avvale della «Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale», istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012 presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2013.

Art. 4.

1. Per l'esercizio delle deleghe di cui al presente decreto il Ministro può avvalersi dell'attività dei Sottosegretari di Stato nominati presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei conti.

Roma, 4 giugno 2013

Il Presidente: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 6, foglio n. 25

13A05837

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2013.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza dei Consiglio dei ministri on Giovanni LEGNINI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'art. 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Organizzazione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare l'art. 30;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2013 con il quale l'On. Giovanni Legnini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto opportuno determinare le funzioni da delegare al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri On. Giovanni Legnini;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato On. Giovanni Legnini (di seguito denominato Sottosegretario), a decorrere dal 4 maggio 2013, è delegato ad esercitare le funzioni di monitoraggio, verifica e valutazione, nonché ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'attuazione ed all'aggiornamento del programma di Governo in raccordo con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e per il coordinamento dell'attività di Governo. Tali funzioni si esplicano in tutte le materie riguardanti le seguenti aree di attività:

a) analisi del programma di Governo, ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali;

b) analisi delle direttive ministeriali volte a realizzare gli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo e gli impegni assunti;

c) impulso e coordinamento delle attività e delle iniziative necessarie per l'attuazione, la verifica delle necessità di adeguamento e il conseguente aggiornamento del programma, nonché per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;

d) monitoraggio e verifica dell'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, del programma e delle politiche settoriali, nonché del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati;

e) segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati;

f) informazione, comunicazione e promozione dell'attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma attraverso siti istituzionali, rapporti periodici, pubblicazioni e mezzi di comunicazione dì massa, anche al fine di assicurare la massima trasparenza all'attività» complessiva del Governo, in raccordo con l'Ufficio Stampa e del Portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

2. Al Sottosegretario sono altresì delegate le funzioni di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

3. In relazione allo svolgimento delle proprie funzioni, il Sottosegretario tiene conto anche di elementi di informazione e valutazione forniti dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

4. In relazione allo svolgimento delle funzioni di cui alla lettera *e)*, il Sottosegretario riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri e, su mandato di questi, al Consiglio dei ministri.

5. Il Sottosegretario per le finalità di cui al presente articolo si avvale dell'Ufficio per il programma di Governo e utilizza gli elementi informativi forniti dai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Limitatamente alle materie oggetto del presente articolo, il Sottosegretario è inoltre delegato a convocare la Conferenza dei Capi di Gabinetto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 2012.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario sono delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione e comunicazione del Governo, consistenti nell'attività di indirizzo e coordinamento relativamente alle campagne di comunicazione istituzionale ed al piano annuale di comunicazione del Governo.

2. Sono delegate inoltre al Sottosegretario le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, diritto d'autore, vigilanza sulla SIAE e sul nuovo IMAIE, nonché l'attuazione delle relative politiche. Sono altresì delegate al medesimo, le funzioni di indirizzo nelle materie di competenza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, incluse quelle relative alla stipula degli atti convenzionali con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo e con le agenzie di stampa.

3. Il Sottosegretario, per l'esercizio delle suddette funzioni, si avvale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario è delegato a presiedere il Comitato interministeriale cui è affidato il coordinamento della pianificazione, della preparazione e dell'organizzazione degli interventi connessi alle commemorazioni del 100° anniversario della prima guerra mondiale e a svolgere le funzioni di indirizzo relative al completamento delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

2. Per l'esercizio di tali funzioni il Sottosegretario si avvale della «Struttura di Missione per la commemorazione del Centenario della Prima Guerra Mondiale».

3. Al Sottosegretario è altresì delegata la firma dei decreti degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri relativi all'otto per mille.

Art. 4.

1. Nelle materie oggetto del presente decreto, il Sottosegretario è inoltre delegato a:

a) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro;

b) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 27 maggio 2013

Il Presidente: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 6, foglio n. 30

13A05838

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 giugno 2013.

Proroga termini relativi all'avviso pubblico per la rilevazione dei fabbisogni di innovazione all'interno del settore pubblico nelle regioni convergenza. (Decreto 1253).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE
DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI
DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il secondo aggiornamento del Piano di azione (PAC) approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 dicembre 2011;

Visto il programma di intervento del PAC con il quale è promossa una nuova azione di sostegno all'innovazione attraverso la domanda pubblica, prevedendo, relativamente alle quattro Regioni Convergenza, interventi per l'acquisto da parte dei soggetti pubblici, tramite gli appalti pre-commerciali, di beni e servizi innovativi per fornire alla collettività servizi pubblici di elevata qualità, e allocando a tal fine risorse pari a 150 milioni di euro, di cui 100 milioni messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e 50 milioni dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE);

Visto quanto deciso dal CIPE nella seduta del 3 agosto 2012 in merito all'assegnazione delle risorse finanziarie provenienti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale (fondo rotazione ex legge n. 183/1987) dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali della Programmazione unitaria previsti anche in relazione al programma di intervento PAC;

Visto il decreto direttoriale n. 437 del 13 marzo 2013 con cui il MIUR e il MiSE hanno avviato, all'interno dei Territori della Convergenza, una rilevazione dei Fabbisogni di innovazione nei Servizi di interesse generale attualmente non soddisfatti, anche parzialmente, da soluzioni tecnologiche e/o organizzative già presenti sul mercato, al fine di adottare successivamente azioni mirate di promozione e valorizzazione della R&S, attraverso il meccanismo della domanda pubblica pre-commerciale, anche coinvolgendo come soggetti «pilota» le amministrazioni pubbliche che hanno manifestato i fabbisogni stessi;

Visto in particolare quanto disposto all'art. 8, comma 1, del suddetto decreto per quanto a termini ultimo di presentazione delle Manifestazioni di interesse;

Considerata l'esigenza rappresentata da ANCI con nota del 20 giugno 2013 inviata al MIUR e al MiSE in merito alla difficoltà riscontrata dai Comuni nel rispondere in maniera adeguata al richiamato decreto, vista anche l'accuratezza e la complessità dell'analisi territoriale richiesta, nel termine attualmente previsto dall'art. 8, comma 1, dello stesso decreto, chiedendo pertanto di prorogare il termine richiamato;

Ritenuto di voler procedere ad una proroga del suddetto termine con contestuale modifica del comma 1, art. 8 («Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse») del richiamato decreto al fine di consentire una più ampia risposta all'Avviso D.D. 437 del 13 marzo 2013;

Decretano:

Art. 1.

1. Per quanto indicato nelle premesse, i termini di presentazione fissati all'art. 8, comma 1, del decreto direttoriale n. 437 del 13 marzo 2013, sono prorogati al 16 luglio 2013.

Art. 2.

1. Per tutto quanto non espressamente modificato al presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto direttoriale n. 437 del 13 marzo 2013.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme consentite dalla legge.

Roma, 27 giugno 2013

Il direttore generale
per il coordinamento
e lo sviluppo della ricerca
del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
FIDORA

Il direttore generale
per l'incentivazione
delle attività imprenditoriali
del Ministero
dello sviluppo economico
SAPPINO

13A05797

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 aprile 2013.

Aggiornamento delle provvidenze economiche spettanti ai profughi italiani e loro familiari a carico.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 763, concernente "Normativa organica per i profughi";

Vista la legge 15 ottobre 1991, n. 344, riguardante "Provvedimenti in favore dei profughi italiani";

Visto, in particolare, l'art. 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, con il quale le provvidenze economiche in favore dei profughi italiani e dei loro familiari a carico, previste dall'art. 5, comma 1 della predetta legge n. 763/1981, sono state aumentate rispettivamente nella misura di lire 4.000.000 (pari a € 2.065,82, arrotondato a 2.066,00), quale indennità di sistemazione "una tantum", e di lire 40.000 (pari a € 20,658, arrotondato a € 20,66), quale contributo straordinario "pro capite" giornaliero per un massimo di sei mesi;

Visto l'art. 5, comma 5, della legge 26 dicembre 1981, n. 763, il quale stabilisce che le provvidenze economiche in favore dei profughi italiani sono annualmente aggiornate in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativamente all'anno precedente;

Considerato che l'aggiornamento annuale non è stato effettuato e che pertanto occorre rivalutare le suddette provvidenze economiche dal 1991 in base agli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

Visto il coefficiente per tradurre i valori monetari del periodo ottobre 1991 - luglio 2012, pari a 1,721;

Vista la normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la "Legge di contabilità e finanza pubblica" e le successive modifiche introdotte con la legge 7 aprile 2011, n. 39, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri;

Considerato che con decreto interministeriale in data 3 agosto 2012 ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 7 della legge n. 763/1991 è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Siria dei cittadini italiani ivi residenti;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle provvidenze economiche come sopra specificato;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento provvidenze economiche

1. Le provvidenze economiche spettanti ai profughi italiani e loro familiari a carico, di cui all'art. 5 della citata legge n. 763/1981, così come modificato dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, aggiornate alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo della famiglie di operai ed impiegati, sono determinate nei seguenti importi:

a) indennità di sistemazione "una tantum" pari a € 3.555,29;

b) contributo straordinario pro capite giornaliero per un periodo massimo di sei mesi pari a € 35,56.

2. La spesa conseguente all'attuazione del presente decreto è imputata al capitolo 2351, del bilancio del Ministero dell'interno - Dipartimento libertà civili e immigrazione - Esercizio finanziario 2013.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2013

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

13A05821

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 giugno 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolex 250».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare gli articoli 28 paragrafo 1, 29, 31-33 concernenti i requisiti delle domande per l'autorizzazione all'immissione sul mercato;

Visti, inoltre, gli articoli 34-37 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, concernenti le procedure comunitarie di valutazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio/alla modifica di un'autorizzazione;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata dall'Impresa Itaca Srl con sede legale in Bergamo, via Monte Grappa 7, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario ZOLEX 250 ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva propiconazole, nella quale l'impresa medesima ha indicato l'Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data dí presentazione della domanda;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con il quale la sostanza attiva propiconazolo è stata considerata approvata a nonna del regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il regolamento (UE) n. 823/2012 del 14 settembre 2012 della commissione recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui il propiconazolo;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report- *DRR)*, messo a disposizione dallo Stato membro relatore Italia in data 8 ottobre 2012;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati e dagli esperti della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR);

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2018, l'Impresa Itaca Srl, con sede legale in Bergamo, via Monte Grappa 7, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ZOLEX 250, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri: 1- 5- 10;

Il prodotto fitosanitario è preparato nei seguenti stabilimenti: Chemia Spa, Sant' Agostino (FE);

Il prodotto fitosanitario è confezionato nell'officina dell'Impresa Chemia Spa, Sant' Agostino (FE);

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15843.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ZOLEX 250

Fungicida della famiglia dei Triazoli ad azione sistemica e di contatto per la difesa di malattie di Frumento, Orzo e Riso
Emulsione concentrata.

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
Propiconazolo puro g 23,5 (=250 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

Frasi di Rischio:
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare l'areosol Evitare il contatto con gli occhi. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non mangiare, ne bere, nè fumare durante l impiego.Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell' autorizzazione:
Itaca Srl
Via Monte Grappa,7
24121 Bergamo (BG), Italia
Tel: 0039 3488857210

Officina di Produzione
Chemia S.p.A. - Via Statale, 327
44047 Dosso – S . Agostino (Ferrara), Italia

Registrazione del Ministero della Salute n. 15843 del 14/06/2013

Contenuto Netto: Litri 1 – 5 – 10 **Partita n.**

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80% e, comunque nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art.93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli sabbiosi sommersi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in72 ore.
Terapia : sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ZOLEX 250 è caratterizzato dalla sistemicità d'azione dovuta alla traslocazione del principio attivo in senso centripeto
ZOLEX 250 viene assorbito molto rapidamente da parte degli organi vegetali e quindi è poco esposto ai dilavamenti.
ZOLEX 250 possiede un'efficacia di tipo preventivo, curativo ed eradicante, con alcune differenze nell'importanza relativa dei suddetti meccanismi d'azione con riferimento ai diversi patogeni ed alle condizioni ambientali.
ZOLEX 250 è dotato di lunga persistenza (da 3-5 settimane), a seconda delle malattie e condizioni climatiche, che permette di proteggere la coltura da più malattie che, per la loro biologia, compaiono in momenti diversi.

Modalità e dosi d'impiego

CEREALI (frumento, orzo)
ZOLEX 250 è particolarmente efficace contro le seguenti malattie: oidio (*Erysiphe spp*), ruggini (*Puccinia spp*), Septoria spp . rincosporiosi (*Rhynchosporium spp*), Helminthosporium (*Helmintosporium teres*).
Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni od alla comparsa delle prime pustole.
Per la protezione completa della coltura è necessario eseguire un trattamento nella fase di levata ed eventualmente ripeterlo in fioritura nel caso di una elevata pressione della malattia e su varietà più sensibili.
Nell'orzo a semina autunnale, in annate particolari in cui si presentano ingenti attacchi precoci di Oidio e/o Elmintosporiosi, può rendersi conveniente un'applicazione in autunno.
Dosi: 0,5 l/ha in 200-400 litri di acqua.

RISO: contro l'elmintosporiosi, causata da Drechslera (Helmintosporium) teres, in modo particolare per le colture da seme; 0,5 l/ha, trattamento alla comparsa dei primi sintomi e ripetendo il trattamento dopo circa un mese in caso di necessità.
I trattamenti vanno sospesi dal momento della completa emissione della pannocchia.

ZOLEX 250 deve essere applicato preventivamente nei periodi a rischio per la malattia.
Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione si raccomandano gli intervalli più brevi tra i trattamenti.

Coltura	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	Numero massimo di trattamenti all'anno
Frumento	**14-40**	**1-2**
Orzo	**-**	**1**
Riso	**14-40**	**1-2**

Per evitare l'insorgenza di resistenza, non superare il numero massimo di interventi indicati in tabella. E' consigliabile alternare ZOLEX con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

Compatibilità: non è raccomandata la miscelazione con altri prodotti fitosanitari.
Non miscelare con prodotti fortemente ossidanti o con Polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta di Frumento ed Orzo ; 42 giorni prima della raccolta del riso.

ATTENZIONE :da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 14/06/13

13A05619

DECRETO 21 giugno 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Cloniprol 200».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2603, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 22 luglio 2009, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 30 maggio 2013, con cui l'Impresa Genetti Srl, con sede in Merano (BZ) - Via Parini 4a, ha richiesto, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dalla Germania del prodotto CORAGEN, ivi registrato al n. 6336-00 a nome dell'Impresa Du Pont de Nemours GmbH, con sede legale in Neu-Isenburg (DE);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento CORAGEN autorizzato in Italia al n. 13981 a nome dell'Impresa Du Pont de Nemours Italiana Srl;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Genetti Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome CLONIPROL 200;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 maggio 2014, all'Impresa Genetti Srl, con sede in Merano, il permesso n. 15823 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato CLONIPROL 200, proveniente dalla Germania, ed ivi autorizzato al n. 6336-00 con la denominazione CORAGEN.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 50-100-150-200-250-300-500-600-900, l 1.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all' Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009, art. 52

Etichetta / Foglietto illustrativo

CLONIPROL 200

Insetticida sellettivo specifico per pomacee, drupacee, noce, nocciolo, castagno, mandorlo, vite da vino e da tavola, agrumi (non in produzione), patata, mais e mais dolce.
Sospensione Concentrata

Partita n.

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Chlorantraniliprole g 18,4 (= 200 g/L)
Coformulanti q.b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lunge termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e de bevande. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:
Du Pont de Nemours GmbH - Hugenottenallee 173-175
63263 Neu-Isenburg (Germany)

Registrazione n. 6336-00

Importato dalla Germania da:
Genetti Srl, Via Parini 4-a, 39012 Merano (BZ)
Tel: +39-0473-550215 – 340-0620938

Officina di riconfezionamento e rietichettatura
Agrokemia Sellye Zrt, Sosvertikei ut 1., H-Sellye (HU)

Registrazione n. 15823/ I.P. Ministero della Salute del 21/06/2013

Contenuto Netto: ml 50-100-150-200–250-300–500-600-900-1000

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
- Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali di 20 metri per gli alberi da frutto
- Per proteggere le api ed altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Sfalciare od eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione.
-Non contaminare l'acqua con il prodotto od il suo contenitore Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
-Non rientrare nelle aree/campi trattati prima che il prodotto non sia completamente asciugato.
-Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

INFORMAZIONI MEDICHE
Non sono noti casi di intossicazione nell'uomo e/o nei mammiferi. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
in caso di inalazione portare all'aria aperta e se necessario somministrare ossigeno o praticare la respirazione artificiale consultando immediatamente il medico - In caso di prolungato contatto con la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. - In caso di prolungato contatto con gli occhi risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti e consultare un medico. - In caso di ingestione bere 1 o 2 bicchieri di acqua evitando di provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. **Terapia:** sintomatica.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118.

MODALITA' D'AZIONE
CLONIPROL 200 e un insetticida specifico per la lotta ai più diffusi lepidotteri infestanti pomacee, drupacee, vite, agrumi, mais, mais dolce e per la lotta alla dorifora della patata. Appartiene alla famiglia chimica delle antranilammidi ed è caratterizzato da un meccanismo d'azione non neurotossico. Il prodotto mobilita le riserve di calcio a livello del sistema muscolare delle larve compromettendone la funzionalità. CLONIPROL 200 agisce prevalentemente per ingestione, ma anche per contatto, provocando la paralisi e la successiva morte dell'insetto.

SPETTRO D'AZIONE: *Cydia pomonella* (carpocapsa), *Adoxophyes orana* (capua reticulana), *Argyrotaenia pulchellana* (eulia), *Pandemis heparana* (tortrice verde), *Pandemis cerasana* (tortrice gialloverde), *Phyllonorychter blancardella* (litocollete delle pomacee), *Phyllonorychter corylifoliella* (litocollete con mina a placca), *Leucoptera scitella* (cemiostoma), *Ostrinia nubilialis* (piralide), *Cydia molesta* (tignola orientale), *Anarsia lineatella* (anarsia), *Cydia funebrana* (tignola del susino), *Operophtera brumata* (cheimatobia), *Lobesia botrana* (tignoletta della vite), *Eupoecilia ambiguella* (tignola della vite), *Curculio nucum* (balanino del nocciolo), *Cydia fagiglandana* (tortrice intermedia), *Curculio elephas* (balanino del castagno), *Phyllocnistis citrella* (minatrice serpentina degli agrumi), *Leptinotarsa decemlineata* (dorifora), *Phtorimaeae operculella* (tignola della patata), *Sesamia* spp. (sesamia), *Helicoverpa armigera* (nottua gialla del pomodoro), *Spodoptera exigua, Spodoplera littoralis* (nottuapiccola e nottua mediterranea).

DOSI ED EPOCA D'IMPIEGO
Effettuare le applicazioni ad un intervallo di 12-14 giorni su pomacee e 10-14 giorni su drupacee, noce, nocciolo, mandorlo, castagno e vite da tavola, posizionando il primo trattamento durante la fase di ovideposizione ed utilizzando l'intervallo più breve e i dosaggi più alti raccomandati in caso di elevata pressione dei parassiti. **Su vite da vino effettuare 1 applicazione per anno; su tutte le altre colture in etichetta (inclusa vite da tavola) il numero massimo di applicazioni consentite è di 2 per anno.**

Melo e Pero: può essere impiegato nelle fasi fenologiche comprese fra l'allegagione e la maturazione. Per Il controllo di *Cydia pomonella, Adoxophyes orana, Argyrotaenia pulchellana, Pandemis* spp, *Ostrinia nubilialis, Cydia molesta*, utilizzare **18-20 ml/hl** (180-300 ml/ha), intervenendo durante l'ovideposizione, prima della schiusura delle prime uova. Per il controllo di *Phyllonorychter blancardella, Phyllonorychter corylifoliella, Leucoptera scitella*, utilizzare **16-18 ml/hl** (160-270 ml/ha), intervenendo in fase di ovideposizione prima che siano visibili le mine sulle foglie.

Pesco, Nettarine, Albiococco, Susino : può essere impegato nelle fasi fenologiche comprese fra l'accrescimento frutti e la maturazione. Utilizzare **18-20 ml/hl** (180-300 ml/ha) per il controllo di *C. molesta, A. Pulchellana, Cydia funebrana, Operophtera brumata* e **16-20 ml/hl** (160-300 ml/ha) per *A. lineatella*, intervenendo in fase di ovideposizione prima della schiusura delle uova e della penetrazione delle larve.

Vite da vino e da tavola: utilizzare **15-18 ml/hl** (150-270 ml/ha per la vite da vino e 150-216 ml/ha per la vite da tavola) per il controllo di *E. ambiguella, L. botrana, A. pulchellana*. Intervenire in fase di ovideposizione prima della schiusura uova utilizzando la dose più alta in caso di forte pressione o infestazione prevalente di *E. ambiguella*.

Noce e Nocciolo: può essere impiegato per il controllo di *C. pomonella* e *C. nucum* nelle fasi fenologiche comprese tra l'allegagione e la maturazione. Utilizzare **18-20 ml/hl** (180-300 ml/ha), intervenendo durante l'ovideposizione, prima della schiusura delle prime uova.

Castagno (in coltura allevata): può essere impiegato per il controllo di *C. pomonella, C. fagiglandana* e *C. elephas* nelle fasi fenologiche comprese tra l'allegagione e la maturazione. Utilizzare **18-20 ml/hl** (180-300 ml/ha), intervenendo durante l'ovideposizione, prima della schiusura delle prime uova.

Mandorlo: per il controllo di *A. lineatella* utilizzare 18-20 ml/hl (180-300 ml/ha) intervenendo durante l'ovideposizione, prima della schiusura delle prime uova.

Arancio, limone, mandarino - Applicare solo su colture non ancora in produzione: può essere impiegato a partire dall'allungamento dei germogli. Utilizzare **10-15 ml/hl** (50-75 ml/ha) per Il controllo di *P.citrella* intervenendo in fase di ovideposizione o alla comparsa delle primissime larve prima che siano visibili le mine sulle foglie.

Patata: utilizzare **50-60 ml/ha** per il controllo di *Leptinotarsa decemlineata*, intervenendo in fase di ovideposizione o quando sono visibili le primissime erosioni. Nel caso si rendesse necessaria una seconda applicazione, adottare un intervallo di 14-21 giorni dal primo trattamento. **Per il controllo di *P.operculella* utilizzare 125-175 ml/ha** intervenendo durante l'ovideposizione, prima della schiusura delle prime uova. Nel caso si rendesse necessaria una seconda applicazione intervenire a distanza di 8-14 giorni dal primo intervento.

Mais e Mais Dolce: utilizzare **100-150 ml/ha** per il controllo di *O. nubilalis* e lepidotteri nottuidi quali ad esempio *H. armigera*, *S. exigua, S. littoralis, Sesamia* spp. Intervenire in fase di ovideposizione o quando sono visibili le primissime rosure; nel caso si rendesse necessaria una seconda applicazione, intervenire a distanza di 10-21 giorni. Su mais dolce, in presenza di elevata pressione dei parassiti, utilizzare la dose più elevata e l' intervallo più breve sopra indicati.

ATTENZIONE: per tutte le colture le dosi indicate sono riferite a volumi normali e precisamente 10-15 hl/ha per pomacee, drupacee, noce, nocciolo, castagno, mandorlo; 8-15 hl/ha per vite da vino, 8-12 hl/ha per vite da tavola, 5 hl/ha per agrumi non ancora in produzione, 3-6 hl/ha per la patata, 2-8 hl/ha per mais e mais dolce. **Indipendentemente dai volumi di acqua e dalle attrezzature di distribuzione impiegate, si raccomanda di rispettare la dose di prodotto ad ettaro (minima e massima) indicata per ciascuna coltura e per ciascun parassita.**

CLONIPROL 200: sostanza attiva chlorantraniliprole

Gruppo IRAC: modulatori dei recettori rianodinici	28	Diamidi

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: CLONIPROL 200 è un prodotto a base di chlorantraniliprole ed appartiene al Gruppo 28 (RRM = modulatore dei recettori rianodinici) secondo la classificazione IRAC (Insecticides Resistance Action Committee). Per tutte le colture applicare i prodotti appartenenti al Gruppo 28 secondo l'approccio per "finestra d'impiego", evitando di trattare generazioni consecutive del parassita bersaglio. Alternare i trattamenti (singoli o a blocchi) con altri prodotti efficaci appartenenti a gruppi IRAC diversi, unitamente all'impiego di mezzi di controllo agronomici e biologici. Per colture a ciclo breve (minore di 50 giorni), s'intende come finestra di applicazione la

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21/06/2013

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009, art. 52

Etichetta / Foglietto illustrativo

durata del ciclo della coltura. Per una corretta difesa insetticida si raccomanda di seguire le linee guida IRAC specifiche per colture e parassiti.

AVVERTENZE AGRONOMICHE: si consiglia di non effettuare il trattamento in caso di pioggia imminente.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: riempire il serbatoio dell'irroratrice da metà a tre quarti del volume totale con acqua pulita, quindi aggiungere CLONIPROL 200 alla dose stabilita. Mettere in funzione l'agitatore e portare a volume mantenendolo in funzione anche durante eventuali soste. In caso di miscele si consiglia di introdurre CLONIPROL 200 dopo i prodotti in formulazione di polvere bagnabile e/o granulari e prima di altri prodotti liquidi. Il contenitore deve essere completamente svuotato e risciacquato con acqua pulita; il liquido di risciacquo deve essere versato direttamente nel serbatoio.

COMPATIBILITA': CLONIPROL 200 non è compatibile con i preparati aventi reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscela effettuata.

FITOTOSSICITA': CLONIPROL 200 è selettivo per le colture riportate in etichetta. In caso di miscela con altri formulati e/o introduzione di nuove varietà si consiglia di effettuare dei saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Vite da vino: 30 giorni - Noce, nocciolo, castagno, mandorlo: 21 giorni - Melo, pero, pesco, nettarine, albicocco, susino, patata: 14 giorni - Mais e mais dolce: 7 giorni - Vite da tavola: 3 giorni.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone a agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – DA NON VENDERSI SFUSO –IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21/06/2013

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania,
ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009, art. 52

Etichetta formato ridotto

CLONIPROL 200

Insetticida sellettivo specifico per pomacee, drupacee, noce, nocciolo, castagno, mandorlo, vite da vino e da tavola, agrumi (non in produzione), patata, mais e mais dolce.
Sospensione Concentrata

Partita n.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
Chlorantraniliprole g 18,4 (= 200 g/L)
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici,può provocare a lunge termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e de bevande. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:
Du Pont de Nemours GmbH - Hugenottenallee 173-175
63263 Neu-Isenburg (Germany)

Registrazione n. 6336-00

Importato dalla Germania da:
Genetti Srl, Via Parini 4-a, 39012 Merano (BZ)

Tel: +39-0473-550215 – 340-0620938

Officina di riconfezionamento e rietichettatura
Agrokemia Sellye Zrt, Sosvertikei ut 1., H-Sellye (HU)

Registrazione n15823 / I.P. Ministero della Salute del 21/06/2013

Contenuto Netto: ml 50-100

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21/06/2013

13A05618

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 aprile 2013.

Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma 3 prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la definizione di piccola e media impresa contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, nonché il decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2010, con il quale è stato istituito uno specifico regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia e altri strumenti di mitigazione del rischio di credito;

Vista la decisione n. 4505 del 6 luglio 2010 con la quale la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010, nonché le «Linee guida» per l'applicazione del predetto metodo di calcolo di cui al comunicato dello stesso Ministero pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 agosto 2010, n. 179;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009 recante «Criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Vista la Comunicazione della Banca d'Italia del 3 agosto 2009 recante indicazioni circa il trattamento prudenziale da applicare alla garanzia di ultima istanza dello Stato ex art. 11, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009 emanato in attuazione della norma citata;

Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività» FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)6882 del 21 dicembre 2007;

Visto il Programma Operativo Interregionale «Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico» FESR 2007-2013, approvato con decisione C(2007)6820 della Commissione del 20 dicembre 2007;

Visto il Programma Operativo Interregionale «Attrattori Culturali, Naturali e Turismo» FESR 2007-2013, approvato con decisione n. C(2008)5527 della Commissione del 6 ottobre 2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», e, in particolare, l'art. 8, comma 5, lettera *b)*, il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché, per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi de-

creti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 39, comma 4, che prevede che la garanzia del predetto Fondo può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese, nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'art. 8, comma 5, lettera *b)*, del predetto decreto-legge n. 70 del 2011, da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

Visto lo stesso art. 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede che le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia su portafogli di finanziamenti sono definite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerata l'opportunità di disciplinare, in prima applicazione, la concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese o loro consorzi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 aprile 2012, n. 96, recante «Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;

b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

c) «Comitato di gestione»: il Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni;

d) «Disposizioni operative del Fondo»: le «condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo», adottate dal Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto 23 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, e successive modificazioni e integrazioni;

e) «Soggetti beneficiari finali»: le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonché i loro consorzi, come definiti nelle vigenti Disposizioni operative del Fondo;

f) «Soggetti finanziatori»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni e gli intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti;

g) «Portafoglio di finanziamenti»: un insieme di finanziamenti, riferiti ai soggetti beneficiari finali, aventi caratteristiche comuni, quali la forma tecnica utilizzata, la finalità a fronte della quale il finanziamento è concesso, la durata dell'operazione, le garanzie accessorie richieste, ecc.;

h) «Tranched cover»: l'operazione di cartolarizzazione sintetica nella quale la componente di rischio che sopporta le prime perdite del portafoglio di finanziamenti è isolata attraverso forme di protezione del credito di tipo personale o attraverso cash collateral;

i) «Tranche junior»: nella Tranched cover, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio;

j) «Tranche mezzanine»: nella Tranched cover, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior;

l) «Tranche senior»: nella Tranched cover, la quota del portafoglio di finanziamenti avente grado di subordinazione minore nel sopportare le perdite rispetto alla tranche junior e alla tranche mezzanine, il cui rischio di credito rimane in capo al soggetto erogante;

m) «Cash collateral»: il fondo monetario costituito in pegno in favore del soggetto finanziatore a copertura di una quota della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;

n) «Punto di stacco e spessore»: rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra la tranche junior e le tranches a questa sovraordinate (tranche senior e tranche mezzanine) e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del portafoglio di finanziamenti;

o) «Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale», la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (n. 117/2010 Italia) approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella G.U.U.E. C 215 del 18 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni;

p) «Commissione di messa a disposizione fondi»: la commissione omnicomprensiva di messa a disposizione fondi di cui all'art. 3 del decreto del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio 30 giugno 2012 e successive modificazioni e integrazioni;

q) «Regioni del Mezzogiorno»: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel Regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle Disposizioni operative del Fondo.

Art. 2.

Ambito e finalità di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, definisce le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti concessi ai soggetti beneficiari finali, le modalità di concessione della stessa, i criteri di selezione delle operazioni, nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della predetta garanzia.

Art. 3.

Garanzia su portafogli di finanziamenti

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, il Fondo, al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, può intervenire per concedere ai soggetti richiedenti di cui all'art. 6 e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, garanzie su portafogli di finanziamenti, a copertura di una quota delle prime perdite sui portafogli medesimi.

Art. 4.

Risorse finanziarie

1. Il Fondo può concedere le garanzie di cui al presente decreto fino al raggiungimento di un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi Euro 100.000.000,00 (cento milioni).

2. Il Comitato di gestione, sulla base dei dati dell'attività di monitoraggio, di cui all'art. 17, delle garanzie su portafogli di finanziamenti rilasciate dal Fondo, può proporre al Ministero l'eventuale modifica del limite massimo di risorse impegnabili di cui al comma 1, da disporre con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Caratteristiche dei portafogli e dei finanziamenti

1. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, i portafogli di finanziamenti devono essere costituiti da un insieme di finanziamenti aventi ciascuno le seguenti caratteristiche:

a) essere concessi ed erogati al soggetto beneficiario finale in data successiva alla data della delibera del Comitato di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo, di cui all'art. 11, comma 4;

b) avere durata compresa tra 18 e 60 mesi, fatto salvo un eventuale periodo di preammortamento di durata non superiore al periodo intercorrente dalla data di erogazione del finanziamento alla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13;

c) essere di importo non superiore all'1% (uno percento), ovvero al 2% (due percento) solo nel caso di finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di programmi di investimenti e/o di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario finale previsti dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo;

d) non essere connessi a operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine, nel caso in cui il nuovo finanziamento sia concesso dal medesimo soggetto finanziatore che ha erogato allo stesso soggetto beneficiario finale i prestiti oggetto di consolidamento, ovvero da un soggetto finanziatore appartenente al medesimo gruppo bancario. Possono essere ricompresi nel portafoglio finanziamenti connessi a operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario finale, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% (dieci percento) dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

e) non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative.

2. Non sono ammesse alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto le operazioni di locazione finanziaria.

3. L'ammontare dei portafogli di finanziamenti, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto, non può essere:

a) inferiore a Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni), ovvero a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni) per le operazioni di controgaranzia di cui all'art. 9, e

b) superiore a Euro 300.000.000,00 (trecentomilioni).

4. Nel caso in cui, terminata l'attività di costruzione del portafoglio di finanziamenti, l'ammontare dello stesso sia inferiore al limite di cui al comma 3, lettera *a)*, si applica quanto previsto all'art. 13, comma 4.

5. Il Ministro dello sviluppo economico può stabilire, con proprio provvedimento, ulteriori caratteristiche dei finanziamenti di cui al comma 1, nonché indicare speci-

fiche finalità a fronte delle quali gli stessi finanziamenti sono concessi ai soggetti beneficiari finali, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto.

Art. 6.

Soggetti richiedenti

1. Possono richiedere la garanzia del Fondo di cui all'art. 2:

a) i soggetti finanziatori;

b) i confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.

Art. 7.

Modalità di intervento del Fondo

1. Il Fondo può intervenire con le seguenti modalità:

a) «garanzia diretta», ossia rilasciando la garanzia di cui al presente decreto in favore del soggetto finanziatore, responsabile dell'erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari finali e della strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti;

b) «controgaranzia», ossia rilasciando la garanzia di cui al presente decreto in favore di un confidi, garante del soggetto finanziatore con il quale il confidi medesimo collabora per la strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti.

2. L'intervento del Fondo è attuato attraverso il rilascio di una garanzia, nelle forme previste al comma 1 e fermo restando quanto stabilito ai commi 3 e 4, a copertura di una quota non superiore all'80% (ottanta percento) della tranche junior del portafoglio di finanziamenti.

3. La copertura di cui al comma 2 non può essere superiore al:

a) 5% (cinque percento) dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, ovvero al

b) 6% (sei percento) dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.

4. La copertura massima garantita dal Fondo di cui alla lettera *a)* del comma 3 può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012. Detti apporti possono integrare l'intervento del Fondo a sostegno della realizzazione di portafogli o sub-portafogli regionali di finanziamenti sottoscrivendo:

a) la tranche junior del portafoglio di finanziamenti, al fine di aumentarne il punto di stacco e spessore oltre i limiti, di cui al comma 3, consentiti al Fondo, fermo restando il limite massimo della copertura complessiva del Fondo, di cui al comma 2, pari all'80% (ottanta percento) della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;

b) la tranche mezzanine del portafoglio.

Art. 8.

Garanzia diretta

1. Nel caso di garanzia diretta, l'intervento del Fondo non può superare l'80% (ottanta percento) dell'importo della tranche junior, entro i limiti di cui all'art. 7, comma 3.

2. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, il Fondo copre, nella misura massima dell'80% (ottanta percento), la perdita registrata sul singolo finanziamento ricompreso nel portafoglio garantito, fino al raggiungimento dei limiti di cui all'art. 7, comma 3.

Art. 9.

Controgaranzia

1. Nel caso di controgaranzia, il Fondo interviene concedendo la propria garanzia al confidi che, in relazione a un portafoglio di finanziamenti, rilascia la garanzia di primo livello in favore del soggetto finanziatore con le seguenti modalità:

a) mediante versamento di un cash collateral, per un importo non inferiore all'1,25% (unovirgolaventicinque percento) dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero all'1,5% (unovirgolacinque percento) nel caso di portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti di cui all'art. 7, comma 3, lettera *b)*, e

b) attraverso protezione del credito di tipo personale, per un importo non superiore al 5% (cinque percento) dell'ammontare del medesimo portafoglio di finanziamenti, ovvero al 6% (sei percento) nel caso di portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti di cui all'art. 7, comma 3, lettera *b)*.

2. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 è a copertura integrale dell'importo della garanzia di cui alla lettera *b)* del comma 1.

3. La garanzia concessa al soggetto finanziatore dal confidi richiedente e dal Fondo a fronte delle prime perdite registrate dal portafoglio di finanziamenti non può superare complessivamente l'80% (ottanta percento) dell'importo della tranche junior del medesimo portafoglio, entro i limiti di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'accesso al Fondo, il confidi richiedente deve allegare alla richiesta di garanzia di cui all'art. 11 un accordo, sottoscritto dal confidi richiedente, dal soggetto finanziatore che si impegna ad erogare i finanziamenti da ricomprendere nel portafoglio, nonché da eventuali enti od organismi, pubblici o privati, che intendono partecipare alla operazione di costruzione del portafoglio. Nell'accordo sono compiutamente definiti gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla proposta operazione di costruzione del portafoglio di finanziamenti.

5. Entro 30 giorni dalla delibera del Comitato di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo, il confidi versa presso il soggetto finanziatore il cash collateral.

Art. 10.

Determinazione dell'intensità di aiuto

1. L'intervento del Fondo di cui al presente decreto è attuato nell'ambito del «regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia e altri strumenti di mitigazione del rischio di credito», istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2010.

2. L'intensità di aiuto connessa all'intervento del Fondo è determinata applicando, al momento della concessione di ciascun finanziamento ricompreso nel portafoglio, il «metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese», notificato dal Ministero (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010 e approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.

3. Per ciascun soggetto beneficiario finale, l'intensità di aiuto è determinata ai sensi del comma 2 nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste nel decreto di cui al comma 1.

Art. 11.

Presentazione e valutazione delle richieste di garanzia

1. Le richieste di garanzia di cui al presente decreto sono presentate dai soggetti di cui all'art. 6 con le modalità e forme indicate nelle Disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 18, comma 3. In sede di domanda, i soggetti richiedenti devono fornire tutte le informazioni tecniche connesse alla operazione di costruzione e gestione del portafoglio di finanziamenti.

2. Le richieste sono presentate al Gestore del Fondo che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, alla istruttoria delle stesse, valutando la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle previsioni per l'accesso alla garanzia del Fondo stabiliti dal presente decreto.

3. Le richieste di garanzia del Fondo, istruite dal Gestore del Fondo, sono presentate al Comitato di gestione, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento.

4. L'esito della delibera del Comitato di gestione è trasmessa, a cura del Gestore del Fondo, al soggetto richiedente.

5. La garanzia del Fondo è concessa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 4. Il Gestore del Fondo provvede a dare tempestiva comunicazione circa l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste di garanzia non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata.

Art. 12.

Valutazione dei soggetti beneficiari finali e dei finanziamenti da ricomprendere nel portafoglio

1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 6 effettuano la valutazione in ordine alla ammissibilità del soggetto beneficiario finale e del finanziamento alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2. In particolare, i soggetti richiedenti attestano:

a) il possesso, da parte del soggetto beneficiario finale che richiede il finanziamento, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo per l'accesso alla garanzia, attraverso la verifica:

1) dei parametri dimensionali di micro, piccola e media impresa di cui all'Allegato n. 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008;

2) dell'ammissibilità del settore di attività economica in cui opera il soggetto beneficiario finale all'intervento del Fondo;

b) la rispondenza delle finalità e caratteristiche del finanziamento richiesto dal soggetto beneficiario finale rispetto a quanto previsto all'art. 5;

c) il merito di credito del soggetto beneficiario finale che richiede il finanziamento ai fini della sua inclusione nel portafoglio, assicurando che siano soddisfatti i modelli di scoring, e relativa metodologia di applicazione, previsti dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo.

2. Le ulteriori attività di valutazione previste dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo non riportate al comma 1, ivi compresi la determinazione dell'intensità di aiuto di cui all'art. 10, la verifica in ordine al rispetto del limite di importo massimo garantito dal Fondo per singolo soggetto beneficiario finale nonché delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono svolte dal Gestore del Fondo.

Art. 13.

Chiusura del portafoglio di finanziamenti

1. La chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta di garanzia e non potrà comunque superare i 18 (diciotto) mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo. È fatta salva la possibilità per il Comitato di gestione di concedere una proroga, non superiore a 6 (sei) mesi, in caso di motivata richiesta del soggetto richiedente, connessa a cause eccezionali o eventi di forza maggiore, non dipendenti dal soggetto richiedente.

2. Il soggetto richiedente, entro i 15 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine massimo per la chiusura del portafoglio di finanziamenti indicato in sede di richiesta, fatta salva la eventuale proroga ottenuta, comunica al Gestore del Fondo:

a) la data di effettiva chiusura della fase di costruzione del portafoglio di finanziamenti;

b) l'ammontare complessivo del portafoglio di finanziamenti;

c) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior;

d) le condizioni economiche applicate ai singoli finanziamenti compresi nel portafoglio;

e) nel caso di controgaranzia, oltre alle condizioni economiche di cui alla lettera *d)*, anche le commissioni di garanzia richieste ai soggetti beneficiari finali in relazione ai finanziamenti inclusi nel portafoglio, a fronte della garanzia rilasciata dal confidi;

f) altre informazioni previste dalle Disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 18, comma 3.

3. Qualora il soggetto richiedente non raggiunga, entro il termine massimo per la chiusura del portafoglio di finanziamenti indicato in sede di richiesta di garanzia, e fatta salva la eventuale proroga del termine eventualmente concessa ai sensi del comma 1, l'ammontare complessivo minimo del portafoglio di finanziamenti dichiarato in sede di richiesta, la fase di costruzione del portafoglio si intende comunque conclusa alla data di scadenza del predetto termine, per un importo pari all'ammontare complessivo dei finanziamenti effettivamente concessi alla predetta data.

4. Nel caso in cui l'ammontare del portafoglio di finanziamenti effettivamente costruito sia inferiore all'importo indicato in sede di richiesta della garanzia, il soggetto richiedente è tenuto a corrispondere al Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 5, un importo pari al prodotto tra:

a) la commissione di messa a disposizione fondi mediamente praticata dal soggetto finanziatore alla propria clientela nei tre mesi precedenti la presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, e

b) la differenza tra l'importo della quota di tranche junior per la quale è stata deliberata dal Comitato di gestione la garanzia del Fondo e l'importo effettivo della quota di tranche junior garantito dal Fondo, determinato applicando le medesime misure di copertura del Fondo previste nella delibera del Comitato di gestione di cui all'art. 11, comma 4, all'ammontare del portafoglio di finanziamenti effettivamente costruito.

5. Nel caso in cui l'importo del portafoglio di finanziamenti effettivamente costruito risulti inferiore al limite minimo di cui all'art. 5, comma 4, l'importo, di cui al comma 4 del presente articolo, da corrispondere al Fondo è aumentato del 5% (cinque percento).

6. La garanzia del Fondo opera anche nel corso del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti di cui al comma 1, coprendo le eventuali prime perdite che si dovessero manifestare durante tale periodo, con le medesime modalità operative previste dagli articoli 14 e 15, rispettivamente, nel caso di garanzia diretta e di controgaranzia.

7. Nel periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti, i limiti di garanzia del 5% e del 6%, di cui all'art. 7, comma 3, sono rapportati all'ammontare del portafoglio effettivamente costituito al termine del primo, secondo, terzo e, se previsto, quarto semestre decorrenti dalla data di concessione della garanzia del Fondo. Eventuali importi dovuti dal Fondo ai soggetti finanziatori a copertura delle prime perdite verificatesi in uno dei semestri, che eventualmente eccedano il margine di garanzia tempo per tempo determinato, sono liquidati alle successive scadenze semestrali purché il margine di garanzia si sia ampliato per effetto dell'incremento del portafoglio di finanziamenti ed entro il limite del margine di garanzia aggiuntivo così determinatosi. Nel caso in cui, al termine dell'ultimo semestre del periodo di costruzione del portafoglio, residuino importi non liquidabili perché eccedenti il margine di garanzia determinato alla data di chiusura, detti importi sono definitivamente non dovuti dal Fondo ai soggetti finanziatori.

8. Ai fini del mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo, sono riconosciute le sole cessioni dell'intero portafoglio di finanziamenti effettuate a:

a) società appartenenti allo stesso gruppo bancario cui appartiene il soggetto finanziatore;

b) Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.;

c) Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI);

d) Banca Europea per gli Investimenti (BEI).

9. La cessione di cui al comma 8 comporta il trasferimento al cessionario della garanzia rilasciata dal Fondo ai sensi del presente decreto.

Art. 14.

Attivazione della «garanzia diretta» del Fondo e procedure di recupero

1. Ai fini dell'attivazione della garanzia diretta di cui all'art. 8, si applicano le norme sui presupposti, sulle condizioni, sui termini, sulle cause di inefficacia e sulle procedure di recupero previste nelle Diposizioni operative del Fondo.

2. Il Comitato di gestione delibera la liquidazione ai soggetti richiedenti della perdita subita, nella misura massima fissata in sede di ammissione del portafoglio di finanziamenti all'intervento del Fondo, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7.

Art. 15.

Attivazione della «controgaranzia» del Fondo e procedure di recupero

1. Ai fini dell'attivazione della controgaranzia di cui all'art. 9, si applicano le norme sui presupposti, sulle condizioni, sui termini, sulle cause di inefficacia e sulle procedure di recupero previste nelle Diposizioni operative del Fondo.

2. Il Comitato di gestione delibera la liquidazione ai soggetti richiedenti della perdita subita, nella misura massima fissata in sede di ammissione del portafoglio di finanziamenti all'intervento del Fondo, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7.

Art. 16.

Commissioni di garanzia

1. I soggetti richiedenti, entro 30 giorni dalla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13, versano al Fondo, a pena di decadenza della garanzia, una commissione «una tantum» in misura pari all'1% (uno percento) dell'importo garantito dal Fondo.

Art. 17.

Monitoraggio

1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 6 trasmettono al Gestore del Fondo, con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, secondo modalità e termini previsti dalle Disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 18, comma 3, i dati relativi all'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo.

2. La mancata trasmissione al Gestore del Fondo dei dati e delle informazioni in ordine all'andamento del portafoglio di finanziamenti assistito dalla garanzia del Fondo, secondo le modalità e i termini previsti dalle Disposizioni operative del Fondo, è sanzionata, con provvedimento del Comitato di gestione, con riferimento a ciascuna mancata trasmissione, con il versamento di una somma pari al 50% (cinquanta percento) dell'importo della commissione di cui all'art. 16. In caso di mancato versamento degli importi dovuti, oltre agli interessi e alle maggiorazioni richiesti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Gestore del Fondo provvede con l'iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi del medesimo art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Il Gestore del Fondo effettua un costante monitoraggio sull'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e riferisce periodicamente al Comitato di gestione.

4. Il Comitato di gestione trasmette alla Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero, con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, una specifica relazione avente ad oggetto l'analisi dell'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo.

Art. 18.

Norme transitorie e finali

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo V del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni, per intermediari finanziari e confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 si intendono gli intermediari finanziari e i confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo Testo Unico.

2. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica quanto previsto dal Regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modifiche e integrazioni e dalle Disposizioni operative del Fondo.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle conseguenti modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale, di cui all'art. 13 del decreto 31 maggio 1999, n. 248.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2013

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 256

13A05798

DECRETO 20 maggio 2013.

Scioglimento della «La Rinascita Società cooperativa sociale», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuate in data 6 luglio 2011 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 21 febbraio 2013 prot. n. 0030592, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto

d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "LA RINASCITA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Milano costituita in data 30 novembre 2007, codice fiscale 03802760276, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Liviano Sinopoli, nato a Bologna il 28 ottobre 1975, con studio in Via Favretto, 2 - 20146 Milano, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05639

DECRETO 20 maggio 2013.

Scioglimento della «C.T.M.M. Società cooperativa», in Gallarate e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 19 dicembre 2011 con il quale la società cooperativa «C.T.M.M. Società Cooperativa» con sede in Gallarate (BS) è stata posta in gestione commissariale e l'avv. Carmelo Elio Costanza ne è stato nominato Commissario governativo;

Viste le risultanze della relazione, effettuata in data 14 novembre 2012, con la quale il Commissario governativo ha riscontrato l'impossibilità di svolgere l'incarico affidatogli;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 11 febbraio 2013 prot. n. 0022956, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.T.M.M. Società Cooperativa» con sede in Gallarate (VA) costituita in data 22 ottobre 2007, codice fiscale 02334030026, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545 septiesdecies c.c. e il dott. Liviano Sinopoli, nato a Bologna il 28 ottobre, 1975, con studio in Via Favretto, 2 - 20146 Milano, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05640

DECRETO 20 maggio 2013.

Scioglimento della «L'Alternativa Società cooperativa», in Viadana e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 26 gennaio 2012 con il quale la società cooperativa «L'Alternativa Società Cooperativa» con sede in Viadana (MN) è stata posta in gestione commissariale e l'avv. Salvatore Scafetta ne è stato nominato Commissario governativo;

Visto la comunicazione datata 29 febbraio 2012 con la quale il predetto professionista ha dichiarato di non accettare l'incarico;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 2012 con il quale viene nominato Commissario governativo il dott. Marco Fantone, in sostituzione dell'avv. Salvatore Scafetta;

Vista la relazione del Commissario governativo, dott. Marco Fantone, effettuata in data 3 luglio 2012, che proponeva l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, proposta rigettata dalla Divisione VI, cui si rinvia e che qui si intende richiamata;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 29 marzo 2013 prot. n. 0053161, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Alternativa Società Cooperativa» con sede in Viadana (MN) costituita in data 13 novembre 2001, codice fiscale 01981400201, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545 septiesdecies c.c. e il dott. Maurizio Pellizzer, nato a Monzambano (MN) il 25 dicembre 1961, con studio in Mantova, viale Cremona, 29/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 maggio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05641

DECRETO 11 giugno 2013.

Scioglimento della «2M Job Società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuate in data 31 gennaio 2012 dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 6 novembre 2012 prot. n. 228144, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «2M Job Società Cooperativa» con sede in Bologna, costituita in data 3 ottobre 2007, codice fiscale 02781091208, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545 septiesdecies c.c. e l'avv. Paolo Palmeri, nato a Palermo il 28 giugno 1967 residente in Roma, Piazza del Fante n. 2, codice fiscale PLMPLA67H28G273G, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 giugno 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05642

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 giugno 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia di Teramo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della medesima Provincia nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011. (Ordinanza n. 100).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Teramo nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2011 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2012 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2013;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 5 del 10 giugno 2012;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note del Presidente della Provincia di Teramo - Commissario delegato del 14 febbraio 2013, del 17 maggio 2013 e del 4 giugno 2013;

Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo del 9 aprile 2013;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Provincia di Teramo è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente del Settore tecnico della provincia di Teramo è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Provincia nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Provincia di Teramo, Commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Dirigente tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il predetto Dirigente, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della Provincia di Teramo, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente del Settore tecnico della provincia di Teramo provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità aperta ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 5 del 10 giugno 2012, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Dirigente del Settore tecnico della provincia di Teramo può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Provincia di Teramo ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il predetto Dirigente a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2013

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

13A05796

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 giugno 2013.

Classificazione del medicinale per uso umano «Kristexxa», secondo procedura centralizzata. (Determina n. 583/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della Salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n.189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) No 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) No. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) No. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 22 febbraio 2013 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1 gennaio al 31 gennaio 2013;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 10 aprile 2013;

Vista la lettera indirizzata da AIFA al titolare AIC in data 22 aprile 2013 e la risposta pervenuta in data 22 maggio 2013 con cui il titolare dichiara di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla Decisione comunitaria;

Determina:

La confezione di seguito indicata del farmaco per uso umano KRYSTEXXA (a base di pegloticase; codice ATC M04Ax02):

EU/1/12/810/001 AIC 042670012/E

8MG/ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE - USO ENDOVENOSO - FLACONCINO (VETRO) 1ML- 1 FLACONCINO

è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte del titolare AIC (SAVIENT PHARMA IRELAND LIMITED) di una eventuale domanda di diversa classificazione con il seguente regime di dispensazione:

Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

Indicazioni terapeutiche

KRYSTEXXA è indicato per il trattamento della gotta tofacea cronica severa debilitante in pazienti adulti che potrebbero avere anche un interessamento erosivo delle articolazioni e che non sono riusciti a normalizzare l'acido urico sierico con inibitori della xantina ossidasi alla dose massima appropriata o per i quali questi medicinali sono controindicati.

La decisione di iniziare il trattamento con KRYSTEXXA deve basarsi sulla valutazione continua di rischi e benefici per il singolo paziente.

Il rapporto beneficio/rischio deve essere valutato per ciascun singolo paziente e su base continua tenendo conto dell'effetto sulla risoluzione del tofo e del rischio di reazioni da infusione, delle riacutizzazioni della gotta e del potenziale aumento del rischio cardiaco. Deve anche essere preso in considerazione il rischio a lungo termine dei medicinali usati nella prevenzione delle reazioni da infusione, quali i glucocorticoidi.

I dati relativi al trattamento a lungo termine derivati da studi clinici controllati sono limitati. Questo deve essere considerato quando si decide di instaurare una terapia per un periodo superiore ai 6 mesi.

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato e supervisionato da medici specialisti con esperienza nella diagnosi e nel trattamento della gotta cronica severa refrattaria.

Il medicinale deve essere somministrato in un ambiente sanitario e da parte di operatori sanitari professionisti preparati a gestire l'anafilassi e le reazioni da infusione. Durante l'infusione e per almeno un'ora dopo la fine dell'infusione è necessario uno stretto monitoraggio. Deve essere assicurata la disponibilità di apparecchiature di rianimazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e comunicare all'AIFA - Ufficio Prezzi & Rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Roma, 17 giugno 2013

Il direttore generale: PANI

13A05686

DETERMINAZIONE 17 giugno 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Afinitor». (Determina n. 582/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta NOVARTIS EUROPHARM LTD ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 26 settembre 2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e rimborso nella seduta del 23 gennaio 2013;

Vista la deliberazione n. 6 in data 19 marzo 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche:

Carcinoma mammario avanzato con stato recettoriale ormonale positivo Afinitor è indicato per il trattamento del carcinoma mammario avanzato con stato recettoriale ormonale positivo, HER2/neu negativo, in combinazione con exemestane, in donne in postmenopausa in assenza di malattia viscerale sintomatica dopo recidiva o progressione a seguito di trattamento con un inibitore dell'aromatasi non steroideo.

del medicinale AFINITOR (everolimus) sono rimborsate come segue:

Confezione

"5 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/PA/ALU/PVC)" 30 compresse

N. AIC 039398019/E (in base 10) 15LBN3 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 2700,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 4456,08

Confezione

"10 mg – compressa – uso orale – blister (ALU/PA/ALU/PVC)" 30 compresse

N. AIC 039398045/E (in base 10) 15LBNX (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 3840,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 6337,54

Validità del contratto:

24 mesi

Condizioni negoziali per la specifica indicazione:

Payment by results come da accordo negoziale

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory esclusivamente per l'indicazione carcinoma mammario, come da accordo negoziale

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ e che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AFINITOR (everolimus) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – Oncologo, internista (RNRL)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 giugno 2013

Il direttore generale: PANI

13A05689

DETERMINA 19 giugno 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Votrient». (Determina n. 586/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Glaxo Group Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 30 novembre 2012;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 gennaio 2013;

Vista la deliberazione n. 6 in data 19 marzo 2013 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche: Sarcoma dei tessuti molli (STS).

Votrient è indicato nel trattamento dei pazienti adulti affetti da sottotipi identificati di sarcoma dei tessuti molli (STS) in stato avanzato che hanno ricevuto in precedenza chemioterapia per malattia metastatica o che sono andati in progressione entro 12 mesi dopo la terapia (neo) adiuvante.

L'efficacia e la sicurezza sono state definite solo in determinati sottotipi tumorali istologici di STS del medicinale VOTRIENT (pazopanib) sono rimborsate come segue.

Confezioni:

«200 mg compressa rivestita con film — uso orale — flacone (HDPE)» 30 compresse;

A.I.C. n. 039945011/E (in base 10) 1630TM (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 862,95;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.424,21;

«200 mg compressa rivestita con film — uso orale — flacone (HDPE)» 90 compresse;

A.I.C. n. 039945023/E (in base 10) 1630TZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2.588,85;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4.272,64;

«400 mg compressa rivestita con film — uso orale — flacone (HDPE)» 30 compresse;

A.I.C. n. 039945035/E (in base 10) 1630UC (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.725,90;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2.848,43;

«400 mg compressa rivestita con film — uso orale — flacone (HDPE)» 60 compresse;

A.I.C. n. 039945047/E (in base 10) 1630UR (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3.451,80;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5.696,85.

Validità del contratto: 24 mesi.

Condizioni: Sarcoma dei tessuti molli (STS): cost sharing secondo le condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web, all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ e che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VOTRIENT (pazopanib) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Oncologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 19 giugno 2013

Il direttore generale: PANI

13A05690

DETERMINA 21 giugno 2013.

Classificazione del medicinale per uso umano «Eliquis», secondo procedura centralizzata. (Determina n. 590/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato,

come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della Salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n.189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) No 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) No. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) No. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la Determina AIFA n° 292 del 14 marzo 2013 ed il relativo allegato che fa parte integrante del provvedimento, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 marzo 2013 (serie generale – n. 74), ed in particolare la parte in cui dispone che le seguenti confezioni del farmaco ELIQUIS (a base di apixaban 5 mg)

EU/1/11/691/006 AIC 041225069

5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 10 COMPRESSE

EU/1/11/691/007 AIC 041225071

5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) – 20 COMPRESSE

EU/1/11/691/008 AIC 041225083

5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 56 COMPRESSE

EU/1/11/691/009 AIC 041225095

5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) – 60 COMPRESSE

EU/1/11/691/010 AIC 041225107

5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 100X1 COMPRESSE

EU/1/11/691/011 AIC 041225119

5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 168 COMPRESSE

EU/1/11/691/012 AIC 041225121

5 MG - COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - BLISTER (PVC/PVDC/ALU) - 200 COMPRESSE

sono soggette a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – ortopedico-specialista medicina interna-cardiologo, neurologo-geriatra (RNRL);

Vista la domanda presentata in data 26 marzo 2013 dal titolare AIC del farmaco ELIQUIS, con cui è stato richiesto il riesame dell'allegato alla Determina AIFA n° 292 del 14 marzo 2013, nella parte in cui definisce per il farmaco ELIQUIS (confezioni da EU/1/11/691/006 a EU/1/11/691/012; AIC da 041225069/E a 041225121/E) la lista degli specialisti prescrittori;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 15 maggio 2013, che accoglie ed integra la richiesta di modifica del regime di dispensazione del farmaco ELIQUIS (confezioni da EU/1/11/691/006 a EU/1/11/691/012; AIC da 041225069/E a 041225121/E) presentata dall'azienda titolare della relativa AIC;

Ritenuto quindi necessario procedere, nei termini indicati dalla CTS, alla modifica dell'allegato alla Determina AIFA n° 292 del 14 marzo 2013 nella parte in cui attribuisce al farmaco ELIQUIS (confezioni da EU/1/11/691/006 a EU/1/11/691/012; AIC da 041225069/E a 041225121/E) il regime di dispensazione RNRL-ortopedico-specialista medicina interna-cardiologo, neurologo-geriatra

Determina:

L'allegato alla Determina AIFA n° 292 del 14 marzo 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 marzo 2013 (serie generale – n. 74), nella parte in cui in relazione al farmaco ELIQUIS (confezioni da EU/1/11/691/006 a EU/1/11/691/012; AIC da 041225069/E a 041225121/E) dispone "Regime di dispensazione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – ortopedico-specialista medicina interna-cardiologo, neurologo-geriatra (RNRL);" è così modificato:

"Regime di dispensazione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-cardiologo-internista-neurologo-geriatra-ematologo (RRL)"

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2013

Il direttore generale: PANI

13A05687

DETERMINA 21 giugno 2013.

Classificazione del medicinale per uso umano «Pravafenix», secondo procedura centralizzata. (Determina n. 589/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della Salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n.189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) No 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) No. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) No. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la Determina AIFA n° 292 del 14 marzo 2013 ed il relativo allegato che fa parte integrante del provvedimento, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 marzo 2013 (serie generale – n. 74), ed in particolare la parte in cui dispone che la seguente confezione del farmaco PRAVAFENIX (a base di pravastatina 40 mg e fenofibrato 160 mg)

EU/1/11/679/007; AIC 0422556074/E

40 mg/160 mg-capsula dura-uso orale-bottiglia-14

è soggetta a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – cardiologo, internista (RRL);

Vista la domanda presentata in data 18 aprile 2013 dal titolare AIC del farmaco PRAVAFENIX, con cui è stato richiesto il riesame dell'allegato alla Determina AIFA n° 292 del 14 marzo 2013, nella parte in cui attribuisce al farmaco PRAVAFENIX (confezione EU/1/11/679/007; AIC 0422556074/E) il regime di dispensazione RRL-cardiologo-internista;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 15 maggio 2013, che accoglie la richiesta di modifica del regime di dispensazione del farmaco PRAVAFENIX (confezione EU/1/11/679/007; AIC 0422556074/E) presentata dall'azienda titolare della relativa AIC;

Ritenuto quindi necessario procedere, nei termini indicati dalla CTS, alla modifica dell'allegato alla Determina AIFA n° 292 del 14 marzo 2013 nella parte in cui attribuisce al farmaco PRAVAFENIX (confezione EU/1/11/679/007; AIC 0422556074/E) il regime di dispensazione RRL-cardiologo, internista

Determina:

L'allegato alla Determina AIFA n° 292 del 14 marzo 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 marzo 2013 (serie generale – n. 74), nella parte in cui in relazione al farmaco PRAVAFENIX (confezione EU/1/11/679/007; AIC 0422556074/E), dispone "Regime di dispensazione: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – cardiologo, internista (RRL)" è così modificato:

"Regime di dispensazione: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)"

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2013

Il direttore generale: PANI

13A05688

DETERMINA 21 giugno 2013.

Modalità e condizioni di impiego dei medicinali a base di Clozapina. (Determina n. 602/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;;

Viste le determinazioni con le quali le società hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale;

Vista la determinazione AIFA n. 443 del 23/04/2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23/05/2013 n. 119 con la quale veniva abolito l'obbligo di prescrizione con diagnosi e piano terapeutico (PT) per i medicinali antipsicotici di seconda generazione;

Visto il parere della Commissione Tecnica Scientifica nella seduta del 5, 6 e 7 giugno 2013 secondo cui, in relazione alle difficoltà di prescrizione in particolare dei farmaci contenenti Clozapina, aventi come regime prescrittivo la ricetta limitativa (RNRL), in assenza di PT si possono creare problemi di accesso per i pazienti, e pertanto si intende modificare la precedente determina n. 443 del 23/04/2013;

Determina

Art. 1.

Alle confezioni delle specialità medicinali a base di Clozapina, si applicano le seguenti condizioni e modalità di impiego:

«Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico».

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale, ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 21 giugno 2013

Il direttore generale: PANI

13A05822

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 18 febbraio 2013.

Legge n. 97/1994: approvazione dei criteri di riparto e ripartizione tra le regioni e le province autonome del fondo nazionale per la montagna per l'anno 2010. (Delibera n. 10/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» che, all'art. 2, comma 1, istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna;

Visto, in particolare, il comma 5, dell'art. 2 della legge n. 97/1994 e le sue successive modificazioni, il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le Regioni e le Province autonome sono adottati con deliberazione di questo Comitato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 2 inerente i criteri da tenere presenti nella ripartizione del Fondo;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 34 estende il riparto del Fondo a tutte le Regioni e le Province autonome;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008) che, all'art. 2 comma 40, ha previsto, per l'anno 2010, uno stanziamento del Fondo pari a 50.000.000,00 euro, successivamente ridotto a 39.474.802,00 euro in applicazione dell'art. 60, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2010, dal quale risulta assegnato, sul capitolo di spesa 445 denominato «Fondo nazionale per la montagna», un importo pari a 44.018.990,00 euro, comprensivo di un incremento dello stanziamento del Fondo pari a euro 4.544.188,00;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in applicazione del quale le risorse del Fondo hanno subito un'ulteriore riduzione di 2.197.662,43 euro;

Considerato, pertanto, che l'importo definitivo del Fondo su cui operare la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome per l'anno 2010, arrotondato all'unità, ammonta a 41.821.327,00 euro;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in particolare l'art. 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, con ciò disponendo che le Province autonome di Trento e Bolzano non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;

Vista la nota del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per i rapporti con le Regioni, n. 723 del 10 gennaio 2013, concernente la proposta di ripartizione, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2010;

Considerato che la detta proposta si sostanzia nella relazione predisposta dall'ISTAT, corredata delle relative tavole statistiche, concernente l'aggiornamento delle quote di riparto del detto Fondo per l'anno 2010 elaborato secondo la metodologia già seguita in occasione della precedente ripartizione relativa all'anno 2009 approvata con la delibera di questo Comitato 20 gennaio 2012, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150/2012), utilizzando per l'indice di ruralità (RUR) i dati censuari del 2001 già adottati negli anni 2007 e precedenti, come richiesto in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Considerato inoltre che l'aggiornamento 2010 ha tenuto conto:

della più recente articolazione dei Comuni per popolazione residente montana, grado di montanità e appartenenza a Comunità montane (riferita a dicembre 2010), fornita dall'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani);

del cambio di Provincia (da Pesaro-Urbino a Rimini) e di Regione (dalle Marche all'Emilia Romagna) di sette Comuni in precedenza appartenenti alla Regione Marche (Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello) intervenuto nel 2009 (legge 3 agosto 2009, n. 117, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188/2009);

dei dati comunali disponibili al novembre 2012;

Considerato che sono altresì allegati alla detta proposta i pareri favorevoli resi rispettivamente dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Conferenza Stato-Regioni) nella seduta del 20 dicembre 2012, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la successiva nota del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport n. 2038 del 24 gennaio 2013, con la quale viene confermato l'importo effettivamente disponibile per la ripartizione in esame, pari a 41.821.327,00 euro e sono altresì quantificate le singole quote di spettanza regionale;

Vista la nota prot. DIPE n. 736 P del 15 febbraio 2013, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Acquisito sulla proposta in esame, nella odierna seduta, il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Sottosegretario di Stato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

1. Sono approvati, per l'anno 2010, i criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 97/1994, tengono conto:

1.1. dell'estensione del territorio montano;

1.2. della popolazione residente nelle aree montane;

1.3. della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;

1.4. del reddito medio pro-capite;

1.5. del livello dei servizi;

1.6. dell'entità dei trasferimenti finanziari ordinari e speciali.

2. Sono posti a base del presente riparto i seguenti indicatori statistici derivanti dai criteri di cui al punto 1:

2.1. indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica e alla popolazione delle zone montane;

2.2. indicatori di intensità correttivi del dato dimensionale basati sulla composizione per età della popolazione, sulla situazione occupazionale, sui fenomeni di spopolamento, sul reddito medio pro-capite, sul livello dei servizi, sulle politiche e sulle esigenze di salvaguardia ambientale;

2.3. indicatore di perequazione volto a tenere conto delle altre fonti di finanziamento a disposizione delle Regioni per i territori montani.

3. Le relative quote di riparto percentuali afferenti a ciascuna Regione e Provincia autonoma sono riportate nella colonna A della tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

4. È contestualmente approvato, per l'anno 2010, il piano di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della somma complessiva di 41.821.327,00 euro stanziata per l'anno 2010, di cui alla colonna B della predetta tabella.

5. Per le Province autonome di Trento e Bolzano non si procede all'assegnazione delle somme indicate nella proposta di riparto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a titolo di concorso alle medesime Province al riequilibrio di finanza pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige). Le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato al Capo X, capitolo 2368, art. 6.

Roma, 18 febbraio 2013

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 15

Riparto Fondo nazionale per la montagna – anno 2010

Regione	COLONNA A Quota di riparto (%)	COLONNA B Importi (euro)
Piemonte	7,749	**3.240.734,63**
Valle d'Aosta	1,403	**586.753,22**
Lombardia	7,530	**3.149.145,92**
Bolzano *	4,835	**2.022.061,16**
Trento *	3,613	**1.511.004,54**
Veneto	3,219	**1.346.228,52**
Friuli Venezia Giulia	2,000	**836.426,54**
Liguria	2,330	**974.436,92**
Emilia-Romagna	5,107	**2.135.815,17**
Toscana	5,609	**2.345.758,22**
Umbria	3,164	**1.323.226,79**
Marche	2,865	**1.198.181,02**
Lazio	5,390	**2.254.169,53**
Abruzzo	5,070	**2.120.341,28**
Molise	2,261	**945.580,20**
Campania	7,080	**2.960.949,95**
Puglia	3,312	**1.385.122,35**
Basilicata	4,560	**1.907.052,51**
Calabria	7,492	**3.133.253,82**
Sicilia	6,039	**2.525.589,94**
Sardegna	9,372	**3.919.494,77**
ITALIA	**100,000**	**41.821.327,00**

* Le somme di pertinenza delle Province autonome di Trento e Bolzano individuate nella proposta di riparto sono rese indisponibili ai sensi di quanto previsto dall' articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

13A05616

DELIBERA 8 marzo 2013.

Assegnazione ad Anas Spa per il contratto di programma 2012 a ristoro di risorse precedentemente ridotte con delibera n. 8/2013. (Delibera n. 13/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, recante "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia";

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, sono individuate dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto l'art. 32 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che:

— al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali ", con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

— ai commi 2, 3 ,4, individua le tipologie di finanziamenti revocabili;

— al comma 5, stabilisce che i finanziamenti per la progettazione e la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono individuati con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

— al comma 6, stabilisce che le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e da iscrivere in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4 affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (c.d. "Fondo revoche");

— al comma 6-*bis*, prevede, in particolare, che le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul medesimo "Fondo revoche";

— al comma 7, dispone che questo Comitato stabilisca la destinazione delle risorse che affluiscono al "Fondo revoche" per la realizzazione del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge 21 dicembre 2001, n. 443, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, all'art. 47, comma 1, modifica la denominazione del Fondo di cui al comma 1 del citato art. 32 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 in "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico";

Visto il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, che all'art. 3-*ter*, comma 6, assegna risorse per disposizioni volte al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, tra cui 60 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico";

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)", che all'art. 1, comma 187, modifica ulteriormente la denominazione del Fondo di cui al comma 1 del citato art. 47 delle legge 22 dicembre 2011, n. 214 in "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" (di seguito "Fondo");

Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 32 (*G.U.* n. 133/2012), con la quale questo Comitato, per il finanziamento del Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., annualità 2012, ha disposto l'assegnazione, a favore di ANAS S.p.A., dell'importo di 300 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, individuandone la seguente articolazione temporale: 100 milioni per il 2012, 62 milioni per il 2013, 40 milioni per il 2014, 50 milioni per il 2015, 48 milioni per il 2016;

Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 97, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato ha provveduto alla rimodulazione dell'allora "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico", modificando le annualità del finanziamento complessivo di 300 milioni di euro assegnato all'ANAS S.p.A. con la delibera n. 32/2012 secondo la seguente articolazione temporale: euro 174.490.289 per il 2012, euro 28.596.851 per il 2013, euro 39.192.893 per il 2014, euro 9.710.646 per il 2015 ed euro 48.009.321 per il 2016;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223, con la quale la predetta Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, commi 2 e 22, nella parte in cui questi ultimi dispongono riduzioni dei trattamenti economici del personale di magistratura e dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 8, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato ha ridotto di 50 milioni di euro l'assegnazione a favore del "Contrat-

to di Programma ANAS 2012", per l'annualità 2012, e assegnato il medesimo importo, per l'annualità 2012, ai Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, per il finanziamento degli interventi di cui alla citata legge n. 798/1984;

Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 9, in corso di formalizzazione, che ha sostituito la precedente delibera 11 luglio 2012, n. 68, con la quale questo Comitato ha formulato parere sullo schema di Contratto di programma ANAS 2012;

Viste le note 15 febbraio 2013, n. 5176, e 4 marzo 2013, n. 6777, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'assegnazione ad ANAS S.p.A. delle risorse anticipate a favore degli interventi per la salvaguardia di Venezia ai sensi della citata legge 29 novembre 1984, n. 798, formulando la proposta di assegnare 50 milioni di euro a favore di ANAS S.p.A. per il finanziamento del "Contratto di Programma ANAS - 2012", a valere sul Fondo revoche di cui all'art. 32, comma 6, del citato decreto legge n. 98/2011, e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Viste le note 7 marzo 2013, n. 7221 e n. 7222, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti in merito all'argomento in esame e ha trasmesso i decreti del Ministero delle infrastrutture e del trasporti 6 marzo 2013, nn. 2347, 2348, 2349, 2350 e 2351, concernenti il versamento all'entrata delle risorse derivanti dai decreti di revoca del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nn. 148/2012 e 405/2012;

Vista la nota 7 marzo 2013, n. 1096, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

— che il "Fondo revoche", di cui al citato art. 32, comma 6, del decreto legge n. 98/2011, è stato alimentato, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del suddetto decreto legge, dai seguenti decreti interministeriali:

- DI 148/2012 con 12.158.739,00 euro, articolati secondo le seguenti annualità: 230.607,00 euro per il 2010, 1.070.880,00 euro annui dal 2011 al 2018, 840.273,00 euro annui dal 2019 al 2022;

- DI 405/2012 con 215.156.758,12 euro, articolati secondo le seguenti annualità: 16.953.320,68 euro annui dal 2010 al 2018, 11.296.226,00 euro annui dal 2019 al 2023, 6.095.742 euro per il 2024;

per complessivi 227.315.497,12 euro, articolati secondo le seguenti annualità: 17.183.927,68 per il 2010, 18.024.200,68 euro annui dal 2011 al 2018, 12.136.499,00 euro annui dal 2019 al 2022, 11.296.226,00 per il 2023, 6.095.742,00 per il 2024;

— che, con decreti ministeriali 6 marzo 2013, n. 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto il versamento all'entrata di quota parte pari a 52.161.449,04 euro delle risorse revocate di cui ai citati decreti n. 148/2012 e 405/2012, così distribuite per annualità: 17.183.927,68 euro per il 2010, 18.024.200,68 euro per il 2011 e 16.953.320,68 euro per il 2012;

— che la copertura finanziaria dell'assegnazione ad ANAS S.p.A. di 50 milioni di euro per l'annualità 2012 proposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a ristoro della riduzione di risorse destinate al Contratto di programma ANAS 2012, operata con delibera n. 8/2013, può essere assicurata tramite l'utilizzo delle risorse disponibili sul citato "Fondo revoche", con la seguente articolazione temporale: 16.953.320,68 euro per le annualità 2010 e 2011 e 16.093.358,64 euro per il 2012;

— che, ai sensi del citato art. 32, comma 7, del decreto legge n. 98/2011, le predette risorse a valere sul "Fondo revoche" saranno destinate ad interventi ricompresi nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge n. 443/2001;

Delibera:

1. È assegnato a favore di ANAS S.p.A., per il finanziamento del Contratto di programma 2012, l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sul "Fondo revoche", di cui all'art. 32, comma 6, del citato decreto legge n. 98/2011.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà a questo Comitato l'articolazione completa per annualità di tutte le risorse di cui ai citati decreti interministeriali n. 148/2012 e n. 405/2012 che, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, vengono riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul predetto "Fondo revoche" (capitolo 7685 "Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati"), del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 8 marzo 2013

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 367

13A05617

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società Chemi S.p.A.

Con il provvedimento n. aM - 81/2013 del 12 giugno 2013 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Patrica (Frosinone), via Vadisi, 5, rilasciata alla società Chemi S.p.A.

13A05691

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Destituzione dall'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto dirigenziale in data 1° luglio 2013, il notaio Pasquale Cordasco, nato a Roma il 21 dicembre 1947, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è stato destituito dall'esercizio della funzione notarile.

13A05873

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-157) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00